



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/01
DI
ENERGIA CORRENTE S.R.L. UNIPERSONALE**

PARTE SPECIALE

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 3
PARTE SPECIALE “A” REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	Pag. 8
PARTE SPECIALE “B” REATI SOCIETARI	Pag. 36
PARTE SPECIALE “C” REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICLAGGIO	Pag. 59
PARTE SPECIALE “D” REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	Pag. 70
PARTE SPECIALE “E” REATI INFORMATICI	Pag. 83
PARTE SPECIALE “F” REATI AMBIENTALI	Pag. 97
PARTE SPECIALE “G” REATI TRIBUTARI	Pag. 106
PARTE SPECIALE “H” ALTRI REATI	Pag. 124

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

INTRODUZIONE

Nella presente Parte Speciale, composta da singole sezioni, sono state riportate in forma descrittiva le attività che presentano profili di rischio in relazione alle seguenti tipologie di reato:

- ! Parte speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- ! Parte speciale B - Reati Societari;
- ! Parte speciale C - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ! Parte speciale D - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- ! Parte speciale E - Reati informatici;
- ! Parte speciale F - Reati in materia ambientale;
- ! Parte speciale G – Reati Tributarî;
- ! Parte speciale H – Altri Reati (delitti di criminalità organizzata, reato contro la fede pubblica, delitti contro l'industria e il commercio, delitti in materia di violazione del diritto di autore, induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare).

In relazione alle ulteriori fattispecie delittuose ricomprese ad oggi nel Decreto 231 (reati contro la fede pubblica ex art. 25-bis del d.lgs. 231/011, delitti contro la vita e l'incolumità individuale ex art. 25-quater del d.lgs. 231/012 e reati e illeciti amministrativi di *market abuse* ex art. 25-sexies del d.lgs. 231/013, reati di razzismo e xenofobia ex art. 25-terdecies del d.lgs. 231/01, frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex art. 25-quaterdecies), si precisa che dall'analisi condotta si è ritenuto che la commissione di tali reati possa essere stimata non significativa in forza dell'ambito di attività della Società e che, in ogni caso, gli stessi siano adeguatamente contrastati dalla puntuale attuazione del Codice Etico, di tutte le procedure descritte nel Modello e degli strumenti di controllo approntati per prevenire i reati trattati nella presente Parte Speciale.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

La valutazione del rischio

La fase di valutazione delle aree di rischio è stata posta in essere in conformità all'art. 6, comma 2, lett. a D.lgs. 231/2001, costruendo la cosiddetta “mappatura dei rischi”. In particolare, è stata realizzata un'analisi approfondita della complessiva attività aziendale e sono state individuate le fasi operative e/o gestionali in grado di esporre la Società al rischio di commissione di atti illeciti, con la determinazione per ciascuna attività sensibile del fattore di rischio inerente, tenendo conto degli strumenti di controllo preventivi già in atto e con la definizione per ciascuna area a rischio di ulteriori protocolli ritenuti necessari per garantire la prevenzione di condotte criminose da parte della Società, ed in altri termini l'efficacia del Modello (cfr. Allegato 3).

A tal fine si è proceduto ad inventariare gli ambiti aziendali a rischio 231, attraverso una serie di interviste ai soggetti responsabili dei processi aziendali più rilevanti e mediante l'acquisizione di una serie di documenti interni, quali:

- ! Statuto sociale;
- ! Atto costitutivo;
- ! Regolamenti;
- ! Organigramma aziendale;
- ! Deleghe, procure formalizzate e relativi verbali del C.d.A.;
- ! Visura camerale;
- ! Ultimo Bilancio approvato;
- ! Procedure e prassi aziendali adottate;
- ! Documenti relativi alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- ! Contratti e relativi *addenda* stipulati con Agenti, Procacciatori, Collaboratori e Consulenti esterni;
- ! Documenti relativi all'applicazione in concreto della *privacy policy*;
- ! Contratti e accordi su progetti quali per es. *e-mobility* e digitalizzazione;
- ! ecc.

Una volta individuate le attività a rischio e le possibili modalità attuative dell'illecito, attraverso l'analisi documentale e i colloqui con i referenti aziendali, si è proceduto alla valutazione dei fattori che influiscono sul livello di esposizione delle singole attività sensibili al rischio di reato, tenendo conto delle procedure di controllo già adottate dalla società (quali, ad esempio, l'esistenza delle

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energiacorrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

deleghe in vigore, l'operatività di procedure operative interne, ecc.).

In particolare, per la quantificazione del rischio sono state analizzate tre componenti:

- la **probabilità di esposizione al rischio (P)**, ovvero la probabilità di accadimento di un'azione, un'attività, una omissione, un processo o un potenziale evento nocivo che, in funzione della fattispecie di reato, rappresenta una possibile modalità attuativa del reato stesso;
- la **gravità dell'impatto (G)**, ovvero il possibile danno derivante dalla realizzazione della condotta illecita, in termini di sanzioni pecuniarie e/o interdittive e/o confisca e/o pubblicazione della sentenza di condanna, di perdite economiche e danni di immagine;
- la **rilevabilità del comportamento scorretto (R)** da parte dell'organizzazione, in funzione dall'adeguatezza dell'assetto organizzativo generale, del sistema di controllo interno e delle misure preventive attuate.

Per ciascuna attività sensibile è stato calcolato, quale prodotto dei tre fattori sopra indicati, il **Fattore di Rischio (FR)**, secondo la seguente formula:

$$FR = P \times G \times R$$

E' stata quindi definita una scala numerica su 5 livelli associabile ai valori di **probabilità (P)**, **gravità (G)** e **rilevabilità (R)**, secondo i criteri di seguito riportati:

INDICE DI PROBABILITA' "P"

- 1: L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto bassa - Molto basso
- 2: L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza bassa - Basso
- 3: L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza media - Medio
- 4: L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza alta - Alto
- 5: L'esposizione dell'azienda al rischio avviene con frequenza molto alta - Molto alto

INDICE DI GRAVITÀ "G"

- 1: Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni irrilevanti per la società - Molto basso
- 2: Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni contenuti per la società - Basso
- 3: Il manifestarsi del comportamento scorretto determina danni di media entità per la società - Medio
- 4: Il manifestarsi del comportamento scorretto provoca danni significativi per la società - Alto
- 5: Il manifestarsi del comportamento scorretto comporta danni critici e/o intollerabili per la società - Molto alto

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

INDICE DI RILEVABILITÀ O RINTRACCIABILITÀ 'R'

1: Il programma di controllo è in grado di rilevare certamente il manifestarsi di comportamenti scorretti - Molto alto

2: Il programma di controllo ha una buona probabilità di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti - Alto

3: Il programma di controllo ha una probabilità media di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti - Medio

4: Il programma di controllo rileva solo casualmente il manifestarsi di comportamenti scorretti - Basso

5: Il programma di controllo non è in grado di rilevare il manifestarsi di comportamenti scorretti - Molto basso

Al fine di valutare i valori-soglia accettabili per le diverse attività a rischio di reato e relativamente alle quali intervenire, sono state definite le seguenti classi di rischio:

Rischio molto alto	FR ≥ 60	Priorità immediata - occorrono interventi radicali, con immediata segnalazione al C.d.A. e al Collegio Sindacale
Rischio alto	FR compreso tra 28-59	Priorità elevata - occorrono interventi urgenti e segnalazione all'O.d.V.
Rischio medio	FR compreso tra 18 e 27	Priorità media - interventi a medio termine
Rischio basso	FR compreso tra 5 e 17	Priorità bassa - occorre valutare interventi in sede di riesame annuale
Rischio molto basso	FR compreso tra 1 e 4	Priorità assente – gli interventi non si reputano necessari

La determinazione del Fattore di Rischio rappresenta per la Società un elemento importante per la valutazione delle aree più critiche con riferimento al rischio di commissione dei reati 231, ed uno strumento utile per individuare gli ambiti di intervento e per la creazione di ulteriori misure preventive in grado di garantire l'efficacia del sistema di controllo.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

L'analisi del rischio con la quantificazione del Fattore di Rischio è stata sintetizzata in forma di tabella nel Documento di Valutazione dei rischi. Tale Documento è stato predisposto originariamente per il C.R.E. L'adattamento a E.CO. è stato effettuato mediante attività di *audit*, riassunta in Reports (All. 1), per garantire la perfetta congruità delle valutazioni anche in rapporto a E.CO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

PARTE SPECIALE “A”

REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, riferita ai reati contro la Pubblica Amministrazione, previsti dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, contiene una breve descrizione delle modalità di realizzazione dell'illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

A.1. MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (artt. 316-bis c.p. e 24, D.Lgs. 231/01).

Art. 316-bis, c.p. - Malversazione a danno dello Stato. *“I. Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

La malversazione si configura nel caso in cui dopo aver ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi, le attività o le finalità cui erano destinate. La condotta criminosa infatti consiste nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta dallo scopo per la quale era stata concessa, e ciò senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta. La formula *“contributi, sovvenzioni o finanziamenti”* si riferisce ad ogni forma di intervento economico, ivi compresi i mutui agevolati. Si differenzia dalla truffa aggravata in quanto nella malversazione il bene è conseguito legittimamente, ma il suo uso è distorto, mentre nella truffa gli

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

artifici e i raggiri sono funzionali all'ottenimento del beneficio, che diventa in tal modo illegittimo.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità).

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a 2 anni.

A.2. TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO E DELL'UNIONE EUROPEA (artt. 640, comma 2, n. 1 c.p. e 24, D.Lgs. 231/01)

Art. 640, II c., n. 1, c.p. - Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea. *“I. Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.*

La condotta di reato consiste nel porre in essere artifici o raggiri per indurre in errore la vittima che, compiendo un atto di disposizione patrimoniale, subisce un danno patrimoniale, con conseguente profitto ingiusto del truffatore. In tale ipotesi aggravata, la vittima che subisce un nocumento è lo Stato, altro ente pubblico, o l'Unione Europea. Gli artifici o raggiri possono consistere in una qualsiasi simulazione di circostanze inesistenti, o dissimulazione di circostanze esistenti, posta in essere per indurre in errore, compreso il silenzio maliziosamente serbato. Tale reato potrebbe realizzarsi nel caso in cui, a titolo esemplificativo, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere od incomplete supportate da artifici e raggiri, al fine di risultare aggiudicatari della gara.

SANZIONI – Sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità).

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a 2 anni.

A.3. INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO E

A.4. TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (artt. 316-ter, 640-bis c.p. e 24, D.Lgs. 231/01)

Art. 316-ter, c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. *“I. Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.*

II. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Art. 640-bis, c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. *“I. La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.*

Il reato ex art. 316-bis c.p. si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano,

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il reato può configurarsi sia nel caso in cui le erogazioni indebitamente ottenute siano a beneficio della Società CRE che nei casi in cui la Società agisca in concorso con terzi (Soci/Clienti) per favorire erogazione a favore dei medesimi.

Tale reato, avendo natura residuale, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640-bis c.p.), per la cui sussistenza è viceversa necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

Il reato ex art. 640-bis c.p. si configura qualora la condotta di truffa descritta e sopra riportata abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Tale fattispecie potrebbe realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio, comunicando dati non veri o incompleti o predisponendo una documentazione falsa, per la partecipazione a bandi di erogazione di finanziamenti o contributi pubblici da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, tali da indurre questi in errore.

SANZIONI – Sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità).

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a 2 anni.

A.5. FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (artt. 356, 640-ter c.p. e 24, D.Lgs. 231/01)

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico. *“I. Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 ad euro 1.032.*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

III. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

IV. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico, manipolando o duplicando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Si pensi ai flussi informativi obbligatori verso la PA, come le dichiarazioni fiscali all'Agenzia delle Entrate (Modello Unico, Modello 770, comunicazioni IVA, F24, ecc.) o delle Dogane (comunicazioni relative ad agevolazioni, esoneri e/o benefici per i clienti in materia di accise).

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture. *“I. Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro.*

II. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.”

La riforma attuata con il D.Lgs. n. 75 del 14/07/2020, in recepimento della direttiva P.I.F. (2017/1371), ha aggiunto al novero dei reati-presupposto indicati dall'art. 24, D.Lgs. 231/01 il delitto di frode nelle forniture pubbliche, contemplato dall'art. 356, c.p.

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355, che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. A tali soggetti si aggiunge l'Unione Europea, per espressa previsione in tal senso inserita nell'art. 24, D.Lgs. 231/01.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma incriminatrice un *quid pluris* che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Del reato di frode nelle pubbliche forniture può rispondere anche colui il quale, pur non essendo parte del contratto di fornitura, abbia assunto l'obbligo di darne esecuzione, anche parzialmente (ad esempio: chi si sia obbligato a trasportare ed a consegnare all'ente pubblico la merce oggetto di un contratto stipulato tra questi ed un terzo).

SANZIONI - Sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote (da 200 a 600 quote se dal reato siano conseguiti un profitto di rilevante entità o un danno di particolare gravità).

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a 2 anni.

A.6. CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE

UTILITÀ (artt. 317, 319-quater, c.p. e 25, D.Lgs. 231/01)

Art. 317 c.p. - Concussione. *“I. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

Il reato si configura nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità. La fattispecie non è configurabile direttamente per la Società in quanto il dipendente non assume il ruolo di Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio. È ipotizzabile unicamente una responsabilità della Società per il concorso di propri dipendenti nella commissione del reato da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio. Tale disposizione si applica, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., anche

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

ai membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità. *“I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

II. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Il reato di induzione indebita si configura quando il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o a un terzo, denaro o altra utilità. Tale reato, introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Legge Anticorruzione) e modificato con successiva Legge n. 69 del 27 maggio 2015, si differenzia dal delitto di concussione per la diversa intensità della pressione prevaricatrice oltre che per il vantaggio che anche l'indotto ottiene dall'azione delittuosa (SS.UU. n. 12228/2013). Infatti, il II comma dell'articolo in esame prevede la punibilità anche del soggetto privato che corrisponde o si impegna a dare denaro o altra utilità. Pertanto, a meno che la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio non si risolva in vere e proprie costrizioni, rientrando quindi nell'art. 317 c.p. (concussione), il privato che cede alle pressioni anche indirette del medesimo, dando o promettendo utilità, è punito e l'Ente per cui agisce si espone a responsabilità da reato. Tale disposizione si applica, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., anche ai membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

SANZIONI - Sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato e' stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

A.7. CORRUZIONE

(artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, comma 1, 320, 321, 322, 346-bis c.p. e 25, D.Lgs. 231/01)

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione. *“I. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.”*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti del suo ufficio con vantaggio in favore del corruttore privato (c.d. corruzione impropria). Tale disposizione si applica, ai sensi dell'art. 320 c.p., anche all'Incaricato di Pubblico Servizio con pena ridotta in misura non superiore ad un terzo, e ai sensi dell'art. 322-bis c.p., anche ai membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. *“I. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.*

E' l'ipotesi di un Pubblico Ufficiale che riceve, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, o ritardare atti contrari ai suoi doveri con vantaggio in favore del corruttore (c.d. corruzione propria). Tale fattispecie si configura ogni qualvolta l'attività svolta dal Pubblico Ufficiale sia contraria ai propri doveri (es. accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

una gara). Tale disposizione si applica, ai sensi dell'art. 320 c.p., anche all'Incaricato di Pubblico Servizio con pena ridotta in misura non superiore ad un terzo, e ai sensi dell'art. 322-bis c.p., anche ai membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Ai sensi dell'**art. 319 bis c.p.**, la pena è aumentata “...se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”. Trattasi di due aggravanti speciali applicabili alla corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., che si applicano qualora l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione e il privato abbia ad oggetto determinati atti considerati dal legislatore particolarmente delicati e pregiudizievoli per la Pubblica Amministrazione.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari. “I. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

II. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Il reato di corruzione in atti giudiziari si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un Pubblico Ufficiale (dunque un magistrato, cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria, compreso gli ausiliari e i periti d'ufficio) o ad un rappresentante della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, denaro o altra utilità per compiere o aver compiuto, omettere o aver omesso, ritardare o aver ritardato atti del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto atti contrari ai suoi doveri di ufficio: tutto ciò allo scopo precipuo di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato può configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto che la stessa sia parte del procedimento. Tale disposizione si applica, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., anche ai membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore. *“I. Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.*

Tale disposizione disciplina la c.d. corruzione attiva, estendendo le pene previste per il corrotto anche al corruttore. Quindi, per tale fattispecie di reato, il soggetto passivo deve essere necessariamente un esercente una pubblica funzione (Pubblico Ufficiale o Incaricato di un Pubblico Servizio), mentre quello attivo può essere chiunque, anche un soggetto privato.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione. *“I. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

II. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

III. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

IV. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.

La condotta di reato di cui al primo comma è quella di cui agli artt. 318-319 c.p., tuttavia in tale fattispecie il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli. Il secondo e terzo comma incriminano il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri (secondo comma) o da parte di un privato per le finalità indicate

dall'art. 319 c.p. (atto contrario ai doveri d'ufficio, terzo comma). Ai sensi dell'art. 322-bis c.p., le disposizioni previste dai commi III e IV si applicano anche ai membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

SANZIONI - Sanzione pecuniaria:

- a) in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo del codice penale: fino a 200 quote;
- b) in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale: da 200 a 600 quote;
- c) in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2 e 321 del codice penale: da 300 a 800 quote.

Le sanzioni pecuniarie suindicate si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis, c.p.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Nei casi di cui alle suindicate lett. b) e c), per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni in caso di ravvedimento operoso e condotte riparatorie.

A.8. TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (artt. 346-bis c.p. e 25, D.Lgs. 231/01)

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite. *“I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e' punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

II. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

III. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

IV. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

V. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

Commette il delitto di traffico di influenze illecite chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio o corruzione in atti giudiziari, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un Pubblico Ufficiale o con un Incaricato di un Pubblico Servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

La norma è finalizzata a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore e punisce anche chi dà o promette denaro o altra utilità. Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo proprio perché oltre al mediatore è punito anche il committente della mediazione, come contemplato espressamente dal comma 2.

La norma prevede due diverse ipotesi di traffico di influenze illecite: un primo caso è rappresentato dal c.d. traffico di influenze gratuito, nel quale il committente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale al mediatore affinché quest'ultimo remuneri il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o l'omissione o il ritardo di un atto di ufficio. Si tratta di una particolare ipotesi di traffico di influenze illecite nel quale il denaro o il vantaggio

patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore è utilizzato per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio, con un patto diretto a realizzare un delitto di corruzione propria o di una corruzione in atti giudiziari.

La seconda ipotesi è costituita dal c.d. traffico di influenze oneroso, laddove il committente remunera il mediatore affinché quest'ultimo realizzi una illecita influenza sul pubblico agente; in questo caso il denaro o il vantaggio patrimoniale dato o promesso dal committente al mediatore serve a remunerarlo per l'influenza che quest'ultimo si impegna a porre in essere sul pubblico agente.

SANZIONI - Sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

A.9. PECULATO, PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI, ABUSO D'UFFICIO (artt. 314, I comma, 316, 323 c.p. e 25, D.Lgs. 231/01), QUANDO IL FATTO OFFENDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA

La riforma attuata con il D.Lgs. n. 75 del 14/07/2020, in recepimento della direttiva P.I.F. (2017/1371), ha aggiunto al novero dei reati-presupposto indicati dall'art. 25, D.Lgs. 231/01 i delitti di peculato (314, comma 1, c.p.: escluso il peculato d'uso), peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.) e abuso d'ufficio (323 c.p.), ma solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Ai sensi dell'art. 322-bis c.p., Le disposizioni di cui agli artt. 314 e 316 c.p. si applicano anche ai membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Per brevità, si riporta il solo testo normativo delle tre fattispecie:

Art. 314 c.p. - Peculato. *“I. Il pubblico ufficiale [] o l'incaricato di un pubblico servizio [], che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi” [omissis].*

Art. 316 c.p. - Peculato mediante l'errore altrui. *“I. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

II. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.”

Art. 323 c.p. - Abuso d'ufficio. *“I. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

II. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

SANZIONI - Sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

A.10. ATTIVITA' SENSIBILI

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

E' considerato genericamente Ente di Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua, realizzi e/o gestisca interessi pubblici, e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritari o certificativi. A titolo esemplificativo possono essere ricondotti a tale tipologia di soggetti:

- ! lo Stato;
- ! le Regioni;
- ! le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- ! i Ministeri, Dipartimenti o gli Enti Pubblici non economici quali ad esempio INPS, ENASARCO, INAIL, ASL, CNR, ISTAT;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- ! Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- ! Agenzia delle Dogane;
- ! Agenzia delle Entrate;
- ! ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile);
- ! GSE (Gestore dei Servizi Energetici);
- ! enti e monopoli di Stato;
- ! ecc.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001. In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”.

Pubblici Ufficiali – Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale *“agli effetti della legge penale”* colui il quale esercita *“una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*. Il secondo comma definisce la nozione di *“pubblica funzione amministrativa”*. Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di *“funzione legislativa”* e *“funzione giudiziaria”* in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, agli effetti della legge penale *“è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”*. La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione *“esterna”* della funzione amministrativa mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da *“norme di diritto pubblico”*, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di *“pubblica funzione”* da quella di *“servizio pubblico”*. Vengono quindi pacificamente definite come *“funzioni pubbliche”* quelle

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di:

- (a) poteri deliberativi;
- (b) poteri autoritativi;
- (c) poteri certificativi.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali):

- ! Concussione (art. 317 c.p.);
- ! - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ! - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ! - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ! - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);
- ! - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ! - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art.322-bis c.p.).

Incaricati di un pubblico servizio – La definizione della categoria di “*soggetti incaricati di un pubblico servizio*” si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che “*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*”.

Il legislatore puntualizza la nozione di “*pubblico servizio*” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “*servizio*”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “*pubblica funzione*” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc. Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “*servizio pubblico*” lo svolgimento di “*semplici mansioni di ordine*” né la “*prestazione di opera meramente materiale*”.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica. Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica.

In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica. Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di “*incaricato di un pubblico servizio*” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Con riferimento alla menzionata figura sono dunque ascrivibili i seguenti reati (reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio):

- ! Concussione (art. 317 c.p.);
- ! Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- ! Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- ! Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- ! Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater c.p.);
- ! Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); - Peculato, concussione, corruzione e istigazione

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

Sono quindi definite a rischio tutte le aree aziendali che, per lo svolgimento della propria attività, intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o gestiscono risorse finanziarie e che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio (c.d. “rischio indiretto”). Dall’analisi del contesto aziendale e delle procedure in essere, effettuata mediante lo svolgimento di interviste dei responsabili di funzione, è emerso che la Società, nell’ambito della propria attività, non intrattiene rapporti commerciali diretti con nessun Ente o Amministrazione Pubblica, né opera nell’ambito di contratti in cui compaia in qualità di Committente un soggetto giuridico avente qualifica di Ente Pubblico. Le uniche attività della Società che vedono coinvolto un Ente di Pubblica Amministrazione riguardano i seguenti processi sensibili, ritenuti a **rischio diretto**:

1. Gestione delle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali da parte degli Enti Pubblici competenti e dei rapporti con le autorità pubbliche di controllo o autorità di vigilanza;
2. Rapporti con l'Agenzia delle Dogane e gestione dei relativi adempimenti;
3. Gestione delle diagnosi energetiche previste dall’articolo 8 del D.Lgs. 102 del 4 luglio 2014 e trasmissione all'ENEA dei risparmi energetici prevista dall’articolo 7 dello stesso decreto.

La Società non ricorre a finanziamenti/contributi pubblici per ristrutturazioni, restauri di edifici, per piani formativi del personale o altro.

Oltre alle aree sensibili appena individuate, che presuppongono l’intrattenimento di rapporti diretti con Enti di pubblica amministrazione, rilevano altresì, ancorché **indirettamente**, i processi di seguito elencati:

4. Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
5. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;
6. Attività di *trading* e ciclo attivo (*pricing*, gestione della fornitura di EE e GN, *e-mobility*, fatturazione attiva, gestione del credito);
7. Ciclo passivo (gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi) anche nell’ambito dell’attività di *trading* ed *e-mobility*;
8. Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;
9. Gestione della tesoreria;
10. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari,

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio e nomina dei professionisti esterni;

11. Gestione dei rapporti infragruppo.

A.10.1. GESTIONE DELLE ISPEZIONI AMMINISTRATIVE, FISCALI E PREVIDENZIALI DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI COMPETENTI E DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE DI CONTROLLO O AUTORITÀ DI VIGILANZA

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali & Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- erogazione o promessa di erogazione a Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio di denaro o altra utilità o promessa di assunzione di personale indicato da Pubblico Ufficiale, al fine dell'esito positivo dell'ispezione;
- corresponsione di somme di denaro o altre utilità ai consulenti delegati a rappresentare la Società nei confronti della P.A., al fine di indirizzare a vantaggio della Società l'esito dell'ispezione;
- alterazione dei registri informatici della P.A. per procurare un ingiusto profitto alla Società con danno dello Stato (ad. es. modifica a vantaggio della Società di dati fiscali/previdenziali già trasmessi all'Amministrazione finanziaria).

Prassi aziendale e controlli in essere per il contenimento del rischio – La Società ha adottato un **protocollo concernente i rapporti con la PA**, in cui viene codificata la prassi aziendale e integrata con i presidi di contenimento dei rischi ex D.Lgs. 231/2001. Nel protocollo è prevista una parte specificatamente dedicata alle attività di verifica e ispezione. Il protocollo deve intendersi parte integrante del presente Modello. Forniscono ulteriori presidi di contenimento le adottate **procedure di gestione per l'assunzione del personale dipendente e sui rapporti consulenziali**. Per quanto riguarda la correttezza dei dati fiscali/previdenziali, funge da efficace presidio la **procedura scritta di gestione della contabilità generale e per la redazione del bilancio**.

Indice di rischio: MEDIO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

A.10.2. RAPPORTI CON L'AGENZIA DELLE DOGANE E GESTIONE DEI RELATIVI ADEMPIMENTI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali & Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile *Billing & Back Office*;
- Addetto “UTF” o “Accise”.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- omessa segnalazione all'Agenzia delle Dogane competente dell'apertura di una nuova Provincia in fornitura al fine di non pagare il rateo di accisa;
- false dichiarazioni all'Agenzia delle Dogane competente della dichiarazione di consumo relativa alla Provincia al fine di ridurre l'importo dell'accisa annuale da versare;
- erogazione o promessa di erogazione a Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio di denaro o altra utilità non dovuta, o promessa di assunzione di personale indicato da Pubblico Ufficiale, o dall'Incaricato di un Pubblico Servizio, al fine di ottenere indebitamente, in accordo con il cliente, l'agevolazione sull'accisa.

Prassi aziendale e controlli in essere – E' stata formalizzata una procedura aziendale interna che descrive e dettaglia le operatività (**protocollo Accise**), a cui si rimanda. Il coordinamento delle attività, eccezion fatta per la fatturazione attiva, in capo all'Ufficio *Billing & Back Office*, avviene a cura del Responsabile Amministrativo e del Responsabile Amministrazione Finanza & Credito. Quest'ultimo ne assume la piena responsabilità.

La Società ha adottato anche una **procedura di gestione per l'assunzione del personale dipendente**, volta a scongiurare i rischi connessi ad assunzioni finalizzate ad ottenere indebite agevolazioni di accise.

Nel caso di assegnazione di incarichi a consulenti esterni (v. procedura accise), l'adozione di apposita **procedura sui rapporti consulenziali** offre presidi idonei a evitare che la scelta ricada su soggetti scelti col fine dell'ottenimento di indebite agevolazioni di accise.

Indice di rischio: ALTO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

A.10.3. GESTIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE PREVISTE DALL'ART. 8 DEL D.L. 102/2014 E TRASMISSIONE ALL'ENEA DEI RISPARMI ENERGETICI PREVISTA DALL'ART. 7 DELLO STESSO DECRETO

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Servizio di Efficienza Energetica;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Responsabile Commerciale.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- false dichiarazioni destinate all'ENEA al fine di beneficiare illecitamente il cliente di E.CO., ottenendo da questo un compenso o vantaggio;

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società si è dotata di una **procedura di gestione delle diagnosi energetiche**, a cui si rinvia.

Indice di rischio: MEDIO.

A.10.4. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali & Societari – H.R.;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile *Risk Management & Control*.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- assunzione di persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi;
- erogazione di rimborsi spese non dovuti o superiori al dovuto per la creazione di fondi neri al fine corruttivo;
- predisposizione e inoltro di documenti non veritieri nell'adempimento degli obblighi previdenziali al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- utilizzo di artifici o raggiri, che inducono in errore e procurano altrui danno, volti a garantire

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

l'esito positivo di controlli in corso (ad es. alterazione dei registri informatici della PA per modificare dati fiscali/contributivi);

- assunzione fittizia di personale al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti;
- omissione di versamenti obbligatori (fiscali o tributari) o versamenti in modo non corretto falsificando la documentazione (es. facendo risultare alcuni dipendenti come appartenenti a categorie protette).

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società si è dotata di una **procedura scritta di gestione per l'assunzione del personale dipendente**, che descrive e dettaglia la prassi aziendale da tempo esistente e la integra attraverso ulteriori accorgimenti specificatamente rivolti a evitare la verifica delle modalità attuative dell'illecito poco sopra descritte. A tale procedura è inoltre abbinato il **protocollo per la gestione dei rimborsi**. Per quanto riguarda i rischi connessi a falsificazione di documenti, si rinvia alla **procedura per la gestione della contabilità generale e redazione del bilancio**.

Indice di rischio: BASSO.

A.10.5. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali & Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione con persone legate a Funzionari pubblici per acquisire favori dagli stessi;
- stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione con persone che fungono da “veicolo” per la corruzione di un esponente della P.A.;
- attribuzioni fittizie di incarichi di consulenza o collaborazione al fine di giustificare l'utilizzo di denaro per fini illeciti e per la creazione di fondi neri.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società ha adottato una **procedura per la gestione dei rapporti consulenziali**, nell'ambito della quale viene descritta in dettaglio la prassi aziendale consolidata, con l'aggiunta di correttivi idonei a scongiurare i rischi specifici connessi alle modalità attuative degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Indice di rischio: MEDIO.

A.10.6. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO (PRICING, GESTIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA E GAS NATURALE, E-MOBILITY, FATTURAZIONE ATTIVA, GESTIONE DEL CREDITO)

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Direzione *Energy Management & Trading*;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Ufficio *Planning & Metering*;
- Responsabile *Billing & Back Office*;
- Responsabile *Corporate Account & Partnership*;
- Responsabile Ufficio Efficienza Energetica;
- Responsabile Ufficio Mobilità Elettrica.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- fornitura a prezzi inferiori a quelli dovuti per la realizzazione di fondi neri al fine corruttivo;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti o per importi superiori al valore delle forniture di energia e gas effettivamente erogati, al fine corruttivo.

Prassi aziendale e controlli in essere – La società è dotata di una **procedura scritta per il ciclo attivo, integrata a propria volta da altre/i procedure/protocolli**, a cui si rinvia integralmente. Il complesso di procedure impedisce che possano essere offerte forniture attive a prezzi inferiori a quelli dovuti e impedisce altresì l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in tutto o in parte, a fini corruttivi.

Indice di rischio: ALTO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

A.10.7. CICLO PASSIVO (GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI), ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRADING ED E-MOBILITY

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile delle Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali & Societari – H.R.;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile *Energy Management Power & Trading* (per acquisto gas);
- Responsabile Ufficio *Risk Management & Control*;
- Responsabile Ufficio Efficienza Energetica;
- Responsabile Ufficio Mobilità Elettrica.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- stipula di contratti di acquisto di beni o servizi a prezzi superiori a quelli di mercato o per beni e servizi inesistenti, per la creazione di fondi neri;
- stipula di contratti di acquisto di beni o servizi con persone/società gradite ai dipendenti della P.A. al fine di ottenerne i favori;
- stipula di contratti di acquisto di beni o servizi con persone/società che fungono da “veicolo” per la corruzione di un esponente della P.A.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta di gestione del ciclo passivo**, all'interno della quale è inclusa la **procedura per approvvigionamenti e fornitori**, che prevede specifici presidi idonei a scongiurare i rischi suindicati.

Indice di rischio: ALTO.

A.10.8. GESTIONE DEGLI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato o Consigliere Delegato;
- Responsabile Affari Societari e Legali;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- erogazione di omaggi o liberalità a pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio di denaro o altra utilità non dovute al fine corruttivo (ad. es. per ottenere l'esito positivo di un'ispezione, oppure contributi non dovuti);
- sponsorizzazioni a beneficio a persone/società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione al fine di ottenerne i favori.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società si è dotata di una **procedura scritta per donazioni, sponsorizzazione e omaggi**. La procedura recupera la prassi preesistente, integrata con accorgimenti specifici rivolti a evitare i rischi connessi alle possibili modalità attuative di illecito ex D.Lgs. 231/2001.

Indice di rischio: BASSO.

A.10.9. GESTIONE DELLA TESORERIA

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Responsabile Risorse Umane.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- pagamento di fatture false o alterate al fine di ottenere un indebito vantaggio (ad es. per ottenimento di licenze o contributi pubblici);
- pagamento di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione;
- pagamento di rimborsi spese ai dipendenti inesistenti o in misura superiore a quelle effettivamente sostenute per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione.

Prassi aziendale e controlli in essere – Si rinvia alle **procedure scritte del ciclo passivo, contabilità generale e rimborsi spese dipendenti** (allegata a procedura di gestione assunzione personale dipendente).

Indice di rischio: MEDIO

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

A.10.10. GESTIONE DEI CONTENZIOSI E NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Ufficio Back Office;
- Responsabile Amministrazione, Finanza & Credito;
- Responsabile Commerciale.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- avanzamento di specifiche richieste o esercizio di pressioni su giudici, membri di collegi arbitrali, periti e ausiliari del Giudice, al fine di influenzarne indebitamente le decisioni;
- induzione a tacere o a mentire con offerta o promessa di denaro o di altra utilità della persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'Autorità Giudiziaria;
- affidamento di incarichi a professionisti esterni "vicini" agli Organi Giudicanti per condizionarne il giudizio;
- erogazione di somme di denaro o altre utilità non dovute agli Organi Giudiziari per influenzare l'esito del procedimento.

Prassi aziendale e controlli in essere – Il **contenzioso** della Società è regolato da una **procedura scritta**, che rinvia espressamente al **protocollo di gestione dei reclami e dei rapporti consulenziali**. La procedura è dotata di specifici accorgimenti finalizzati a garantire la Società dai rischi di verifica dell'illecito amministrativo dipendente da reato.

Indice di rischio: MEDIO.

A.10.11. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Billing & Back office;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Attuazione di operazioni finanziarie o commerciali con società del gruppo finalizzate alla creazione di fondi per attività corruttive.

Prassi aziendale e controlli in essere – L'Ufficio *Risk Management & Control* supervisiona l'attività del Controllo di Gestione che gestisce, tra l'altro, i rapporti tra società CRE e ECO, controllata al 100%, e società partecipate; cura il *budget* di gruppo e la consuntivazione periodica dei dati.

I rapporti tra CRE ed ECO (rapporti *intercompany*) sono bidirezionali. Nel rispetto dei requisiti di correttezza gestionale e trasparenza contabile, sono regolamentati da formali contratti che disciplinano le prestazioni di scambio ed i relativi corrispettivi annuali.

Le principali prestazioni di scambio, disciplinate nei suddetti contratti, si riferiscono a:

- **Riaddebito costi del Personale:** è stata implementata una procedura scritta che prevede, in capo a ciascun dipendente, la compilazione su base giornaliera del modulo "Time Report" con indicazione delle ore/lavoro dedicate ad ogni società del gruppo (per la compilazione si accede con password personale del singolo dipendente). Il costo orario utilizzato per la valorizzazione delle ore/lavoro è ottenuto dall'analisi del costo azienda (costo complessivo, comprensivo di eventuali benefits, di ogni dipendente).

- **Riaddebito costi per servizi:** si fa riferimento principalmente al riaddebito dei costi relativi all'utilizzo di *software* e *hardware*, oltre alla ripartizione dei costi per la sede. Questi costi vengono annualmente quantificati e ripartiti tra ECO e CRE con l'utilizzo di *driver* specifici. Vi è una procedura formalizzata che definisce e regola le modalità di riaddebito dei costi dei servizi *intercompany*.

- **Riaddebito costi della fornitura di energia elettrica che ECO acquista da CRE per i propri clienti:** mensilmente CRE fattura a ECO l'energia. Per la determinazione del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, al fine di minimizzare la possibilità di commettere errori, è stato implementato un modulo di *business intelligence* attraverso l'utilizzo di apposito *software*. Le regole utilizzate per la determinazione del *transfer price* sono disciplinate all'interno della *risk policy* predisposta con ausilio di consulenti esterni ed approvata dal CdA. Inoltre, relativamente alla fatturazione *Intercompany* della fornitura di energia, esiste un meccanismo di *segregation of duties* in base al quale chi effettua il calcolo è diverso da colui che effettua il controllo della correttezza di

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

tale calcolo.

I rapporti con Società terze partecipate sono regolamentati e formalizzati da contratti tra le parti.

Le garanzie per il contenimento del rischio vengono approntate direttamente dal C.R.E., a cui E.CO. si uniforma.

Indice di rischio: BASSO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

(art. 25-ter D.Lgs. 231/2001)

B.1. PREMESSA

La presente Parte Speciale, riferita ai reati societari, previsti dall’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento.

Sono state quindi omesse le fattispecie di reato di cui agli artt. 2622 e 2629 bis c.c. (riguardano società quotate), 2623 c.c. (articolo abrogato nel 2005), 2624 c.c. (articolo abrogato nel 2010).

B.2. FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

(artt. 2621 e 2621-bis c.c.; 25-ter, D.Lgs. 231/01)

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali. *“I. Fuori dai casi previsti dall’art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero mettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

II. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

In tale fattispecie di reato, la condotta consiste nell'esposizione di *"fatti materiali rilevanti non*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

rispondenti al vero", oppure nell'omissione di "informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge". Trattasi di una fattispecie di natura contravvenzionale e di pericolo. Questo reato si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero con l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, idonee a indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione, ossia i soci attuali e potenziali, i creditori sociali, i soggetti legati alla società da rapporti contrattuali.

Il principale veicolo della falsità, in ambito societario, è da rinvenire nel bilancio d'esercizio. Le informazioni false o omesse devono essere rilevanti, ossia tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità. *"I. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

II. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".

Tale norma incrimina la stessa condotta descritta nel richiamato art. 2621 c.c. e si limita a determinare una diminuzione di pena nel caso in cui i fatti ivi contemplati siano di lieve entità.

[art. 2622 c.c. *omissis*, poiché riguarda società quotate in Borsa].

SANZIONI – Sanzione pecuniaria: per la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., da 200 a 400 quote; per la fattispecie di cui all'art. 2621-bis c.c., da 100 a 200 quote. Se dal reato sia conseguito

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

B.3. IMPEDITO CONTROLLO

(artt. 2625, comma 2, c.c.; 25-ter, D.Lgs. 231/01)

Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo. *“I. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

II. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

Tale fattispecie di reato prevede l'impedimento od ostacolo, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, dello svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione. L'illecito configura un reato proprio degli amministratori. Il fatto illecito si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625, abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo co. 2 di tale disposizione, contenuto nel D. Lgs. 231/01.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

da 200 a 360 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

B.4. INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI

E FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

(artt. 2626 e 2632 c.c.; 25-ter D.Lgs. 231/01)

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti. *“I. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Tale reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli fuori dalla ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale. *“I. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

Il reato si perfeziona nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

da 200 a 360 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

B.5. ILLEGALE RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE E INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (artt. 2627 e 2633 c.c.; 25-ter D.Lgs. 231/01)

Art. 2627 c. c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve. *“I. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

II. La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Il reato si verifica in due ipotesi:

- 1) nel caso in cui si ripartiscano utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti o che siano destinati per legge a riserva;
- 2) nel caso in cui si ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Qualora gli utili siano restituiti o le riserve ricostituite prima del termine per l'approvazione del bilancio, il reato si estingue. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 231/2001, *“La responsabilità dell'ente sussiste anche quando [...] il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”* (art. cit.).

Art. 2633 c. c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori. *“I. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

II. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Qualora si proceda al risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 231/2001, *“La responsabilità dell'ente sussiste anche quando [...] il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”* (art. cit.).

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

per la fattispecie di cui all'art. 2627 c.c., da 200 a 260 quote; per la fattispecie di cui all'art. 2633 c.c., da 300 a 660 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

pecuniaria è aumentata di un terzo.

B.6. ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE

(artt. 2628 c.c.; 25-ter D.Lgs. 231/01)

Art. 2628 c. c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante. *“I. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

II. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

III. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Il reato in questione si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 231/2001, *“La responsabilità dell'ente sussiste anche quando [...] il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”* (art. cit.).

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

da 200 a 360 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

B.7. OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

(art. 2629 c.c., art. 25-ter D.Lgs. 231/01)

Art. 2629 c. c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori. *“I. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*
II. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui si proceda a riduzioni del capitale sociale, a fusioni con altra società ovvero a scissioni della società stessa, in violazione delle disposizioni previste dalla legge a tutela dei creditori. Perché il reato sussista, è necessario che da tali operazioni derivi un pregiudizio ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 231/2001, *“La responsabilità dell'ente sussiste anche quando [...] il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia”* (art. cit.).

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

da 300 a 660 quote.

Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

B.8. ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

(artt. 2636 c.c.; 25-ter D.Lgs. 231/01)

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea. *“I. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”*

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti, da chiunque posti in essere, che abbiano quale effetto la formazione di una maggioranza artificiosa all'interno dell'assemblea sociale.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

La norma mira a tutelare la trasparenza e la regolarità del processo formativo della volontà dell'assemblea e il delitto si perfeziona con la determinazione di una maggioranza assembleare non genuina in conseguenza di atti simulati e fraudolenti.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

da 300 a 660 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

B.9. AGGIOTAGGIO **(artt. 2637 c.c.; 25-ter D.Lgs. 231/01)**

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio. *“I. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

Il reato punisce chiunque, al fine di causare un'alterazione sensibile nel prezzo degli strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero di menomare la fiducia riposta dal pubblico nella stabilità patrimoniale di banche e gruppi bancari:

- 1) comunica ad un numero indeterminato di persone, fatti materiali non rispondenti al vero;
- 2) simula il compimento di operazioni che le parti non hanno in alcun modo intenzione di realizzare ovvero che presentano un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute;
- 3) predispone artifici di vario genere idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

Il bene tutelato è l'interesse pubblico economico a impedire l'alterazione o il turbamento dei prezzi (di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato) e a non ingenerare sfiducia nei confronti delle banche.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

da 400 a 1000 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

B.10. OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

(artt. 2638, primo e secondo comma, c.c.; 25-ter D.Lgs. 231/01)

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. *“I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

II. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. [omissis]”

Il reato, nelle due diverse fattispecie, vede come soggetti attivi gli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza *ex lege* o tenuti ad obblighi nei loro confronti ed il medesimo fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Nella prima fattispecie la condotta incriminata consiste nell'esposizione, nelle comunicazioni previste in base alla legge e indirizzate a non meglio precisate pubbliche autorità di vigilanza, di

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti vigilati, ovvero nell'occultamento anche parziale, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che si sarebbero dovuti comunicare e riguardanti la situazione medesima (anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi).

Nella seconda fattispecie la condotta è generica e consiste nell'ostacolo, in qualsiasi forma, alle funzioni delle autorità di vigilanza, che può essere realizzato anche attraverso la semplice omissione, consapevole, delle comunicazioni dovute alle predette autorità.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

da 400 a 800 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

B.11. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

- 1) Gestione della contabilità generale, redazione del bilancio, relazioni allegati e per operazioni straordinarie;
- 2) Gestione dei rapporti con i soggetti ai quali la legge attribuisce poteri di controllo (Soci, Collegio Sindacale, Società di Revisione, ecc.);
- 3) Gestione delle operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale;
- 4) Gestione attività assembleari (convocazione, svolgimento e verbalizzazioni).

B.11.1. GESTIONE DELLA CONTABILITA' GENERALE, REDAZIONE DEL BILANCIO, RELAZIONI ALLEGATE E PER OPERAZIONI STRAORDINARIE.

Nel dettaglio:

- imputazione delle scritture contabili;
- verifica dei dati contabili inseriti;
- imputazione delle scritture di assestamento;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- predisposizione del bilancio di esercizio;
- redazione delle relazioni allegate ai prospetti economici, finanziari e patrimoniali di bilancio (relazione sulla gestione e nota integrativa);
- redazione delle situazioni economiche patrimoniali e finanziarie per la realizzazione di operazioni straordinarie.

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile *Risk Management & Control*.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- alterazione dei dati contabili attraverso l'inserimento di poste di bilancio inesistenti o di valori difforni da quelli reali;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- alterazione dei dati contabili presenti nel sistema informatico;
- determinazione di poste valutative di bilancio che si discostano dalla corretta valutazione effettuata sulla base dei criteri dettati dalla legge e dai principi contabili (es. sopravvalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o del relativo fondo);
- omissione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge;
- occultamento di fatti rilevanti, tali da mutare la rappresentazione delle effettive condizioni economiche della Società;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società ha adottato una **procedura per contabilità generale e la redazione del bilancio**, che riporta per iscritto la prassi consolidata di E.CO., con taluni correttivi efficaci per la tutela contro i rischi di attuazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Indice di rischio: MEDIO.

B.11.2. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I SOGGETTI AI QUALI LA LEGGE ATTRIBUISCE POTERI DI CONTROLLO (SOCI, COLLEGIO SINDACALE)

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione, Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Affari Legali e Societari.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- impedimento allo svolgimento dell'attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali, mediante occultamento di documenti o con altri artifici;
- rifiuto di fornire ad un membro del Collegio Sindacale i documenti richiesti nell'esercizio delle proprie attività di controllo, quali, ad esempio, i documenti concernenti le azioni legali intraprese dalla Società per il recupero di crediti.

Prassi aziendale e controlli in essere – E' garantito entro termini adeguati l'accesso da parte del Collegio Sindacale ai documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e CdA, o relativi ad argomenti sui quali tale organo sia chiamato ad esprimere il proprio parere. E' garantita la piena collaborazione verso Collegio Sindacale e Società di Revisione in merito alla comunicazione di informazioni e in ordine all'accesso ai documenti dai medesimi richiesti.

Il Presidente del CdA, avvalendosi del Responsabile Affari Legali e Societari, si occupa della verbalizzazione delle riunioni, dell'aggiornamento dei libri sociali e della tenuta, conservazione e aggiornamento della documentazione societaria.

Vi è una regolamentazione scritta in merito al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea e dei Libri sociali contenuta in “**Affari societari – Manuale degli adempimenti**”.

Indice di rischio: BASSO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

B.11.3. GESTIONE DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE CHE POSSANO INCIDERE SULL'INTEGRITÀ DEL CAPITALE SOCIALE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- restituzione dei conferimenti ai soci, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (ad. es. compensando un debito del socio nei confronti della società con il credito da conferimento vantato dalla società nei confronti del socio);
- acquisto o sottoscrizione di azioni proprie al di fuori dei casi previsti dalla legge cagionando una lesione all'integrità del patrimonio sociale;
- riduzione indebita del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni che possano cagionare danno ai creditori;
- formazione od aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Prassi aziendale e controlli in essere – E.CO. è partecipata al 100% dal C.R.E., dunque al Consorzio si fa pedissequo riferimento per le presenti tematiche. Dal MOGC di C.R.E.:

“Ogni attività relativa al capitale sociale, che possa potenzialmente ledere la sua integrità viene sottoposta a parere obbligatorio e ad esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, con il coinvolgimento del Collegio Sindacale e del Notaio. Qualora il Collegio Sindacale esprima parere negativo, la Società non dà attuazione all'operazione ritenuta potenzialmente lesiva dell'integrità del capitale. Il Presidente del CdA cura la convocazione delle Assemblee e delle sedute del Consiglio di Amministrazione predisponendo, unitamente all'Amministratore Delegato, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e mettendola a disposizione dei soggetti chiamati a deliberare.

Il Presidente del CdA, avvalendosi del Responsabile Affari Legali e Societari, si occupa della verbalizzazione delle riunioni, dell'aggiornamento dei libri sociali e della tenuta, conservazione ed archiviazione della documentazione societaria.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

vi è una procedura da seguire per l'ingresso di un nuovo socio nel C.R.E., contenuta in 'Affari societari – Manuale degli adempimenti' alla quale si rinvia. L'elenco dei recessi viene periodicamente sottoposto al CdA il quale decide se dar corso al riscatto ai sensi dell'art. 14 dello Statuto o attuare la procedura alternativa. Il CdA può decidere se riscattare le azioni dei soci uscenti; in caso in cui decida di non riscattarle e vi è trattativa tra soci, il CdA deve esprimere il proprio gradimento sull'acquisto da parte di uno o più soci o di terzi delle azioni di un socio uscente.

Vi è una regolamentazione scritta in merito alla Procedura di allocazione azioni contenuta in 'Affari societari – Manuale degli adempimenti', alla quale si rinvia.

Vi è una regolamentazione scritta, oggetto di delibera del Consiglio di Amministrazione, in merito alla Procedura di gestione del recesso del Socio oltre i termini statutariamente previsti, con particolare riferimento alla quantificazione del risarcimento dovuto dal Socio ai sensi dello Statuto ed alle correlate procedure di recupero delle somme.”

Indice di rischio: BASSO.

B.11.4. GESTIONE ATTIVITÀ ASSEMBLEARI (CONVOCAZIONE, SVOLGIMENTO E VERBALIZZAZIONI)

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- predisposizione di atti e documenti da presentare in Assemblea che possano influenzare in modo illecito la deliberazione dei soci (ad es. al fine di ottenere una delibera favorevole dell'Assemblea e il voto determinante anche del socio di maggioranza, viene predisposto e prodotto nel corso dell'adunanza assembleare documenti alterati, diretti a far apparire migliore la situazione economica e finanziaria di un'azienda che lo stesso consiglio intende acquisire, in modo da ricavarne un indiretto profitto).

Prassi aziendale e controlli in essere – E.CO. è partecipata al 100% dal C.R.E., dunque al Consorzio si fa pedissequo riferimento per le presenti tematiche. Dal MOGC di C.R.E.:

“Il Presidente del CdA cura la convocazione delle Assemblee predisponendo,

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

unitamente all'Amministratore Delegato, la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e mettendola a disposizione dei soggetti chiamati a deliberare.

Il Presidente del CdA, avvalendosi del Responsabile Affari Legali e Societari, si occupa della verbalizzazione delle riunioni, dell'aggiornamento dei libri sociali e della tenuta, conservazione ed archiviazione della documentazione societaria.

Vi è una regolamentazione scritta in merito alla gestione delle attività assembleari in 'Affari societari – Manuale degli adempimenti'.”

Indice di rischio: BASSO.

B.12. CORRUZIONE TRA PRIVATI E ISTIGAZIONE

(artt. 2635, comma 3 e 2635-bis, comma 1, c.c.; 25-ter D.Lgs. 231/2001)

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati. *“I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

II. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

III. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. [omissis]”.

Art. 2365-bis c. c. – Istigazione alla corruzione tra privati. *“I. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. [omissis]”.

Ai sensi dell'art. 25-ter D.Lgs. 231/01, la Società risponderà per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., nonché del reato di istigazione alla corruzione tra privati nei casi di cui all'art. 2635-bis, comma primo, c.c. qualora ne ricorrano i requisiti soggettivi ed oggettivi.

Pertanto il reato si configura:

- come corruzione tra privati, nelle ipotesi in cui chiunque, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a determinate figure apicali di una società o più in generale di un ente privato (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori o soggetti sottoposti alla loro direzione o a vigilanza);
- come istigazione alla corruzione, quando - a fronte della condotta sopra descritta, finalizzata a far compiere od omettere ad uno dei soggetti suindicati un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà - la sollecitazione non sia accettata.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

per la fattispecie di cui all'art. 2635, comma 3 c.c., da 400 a 600 quote; per la fattispecie di cui all'art. 2635-bis, comma 1 c.c., da 200 a 400 quote. Se dal reato sia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a 2 anni.

B. 13. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

- 1) Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
- 2) Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- 3) Attività di *trading* e ciclo attivo (*pricing*, gestione della fornitura di EE e GN, *e-mobility*, fatturazione attiva, gestione del credito);
- 4) Ciclo passivo (gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi) anche nell'ambito dell'attività di *trading* ed *e-mobility*;
- 5) Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;
- 6) Gestione della tesoreria;
- 7) Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio e nomina dei professionisti esterni;
- 8) Gestione dei rapporti infragruppo.

B.13.1. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari che è anche Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- assunzione di persone gradite ad un determinato soggetto al fine di acquisirne i favori;
- erogazione di rimborsi spese non dovuti o superiori al dovuto per la creazione di fondi neri al fine corruttivo.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di **procedura di gestione relativa al personale dipendente e correlate sub-procedure** (Time Reports, rimborsi, ecc.), idonee a contenere i rischi di verifica di illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Indice di rischio: BASSO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

B.13.2. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione con persone legate a determinati soggetti per acquisire favori dagli stessi.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di **procedura scritta sui rapporti consulenziali**, idonea a scongiurare i rischi di verifica di illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Indice di rischio: MEDIO.

B.13.3. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO (PRICING, GESTIONE DELLA FORNITURA DI EE E GN, E-MOBILITY, FATTURAZIONE ATTIVA, GESTIONE DEL CREDITO)

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Direzione *Energy Management & Trading*;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Ufficio *Planning & Metering*;
- Responsabile *Billing & Back Office*;
- Responsabile *Corporate Account & Partnership*;
- Responsabile Ufficio Efficienza Energetica;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- Responsabile Ufficio Mobilità Elettrica.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- stipula di contratti di vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato per la realizzazione di fondi neri al fine corruttivo;
- emissione di fatture inesistenti o per importi superiori al valore dei beni effettivamente venduti.

Prassi aziendale e controlli in essere – La società è dotata di una **procedura scritta per il ciclo attivo, integrata a propria volta da altre/i procedure/protocolli**, a cui si rinvia integralmente. Il complesso di procedure impedisce che possano essere offerte forniture attive a prezzi inferiori a quelli dovuti e impedisce altresì l'emissione di fatture per operazioni inesistenti in tutto o in parte.

Indice di rischio: ALTO.

B.13.4. CICLO PASSIVO (GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI) ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRADING ED E-MOBILITY

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile delle Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali & Societari – H.R.;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile *Energy Management Power & Trading* (per acquisto gas);
- Responsabile Ufficio *Risk Management & Control*;
- Responsabile Ufficio Efficienza Energetica;
- Responsabile Ufficio Mobilità Elettrica.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- stipula di contratti di acquisto di beni o servizi a prezzi superiori a quelli di mercato o per beni e servizi inesistenti per la realizzazione di fondi neri;
- stipula di contratti di acquisto di beni o servizi con persone/società gradite a determinati soggetti al fine di ottenerne i favori.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta di gestione del ciclo passivo**, all'interno della quale è inclusa la **procedura per approvvigionamenti e fornitori**, che prevede specifici presidi idonei a scongiurare i rischi suindicati.

Indice di rischio: ALTO.

B.13.5. GESTIONE DEGLI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;
- Ufficio Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Affari Societari e Legali.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Erogazione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni al fine corruttivo.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di **procedura scritta di gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi**, specificatamente finalizzata alla prevenzione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Indice di rischio: BASSO.

B.13.6. GESTIONE DELLA TESORERIA

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Risk Management & Control;
- Responsabile Risorse Umane.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- pagamento di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione;
- pagamento di rimborsi spese ai dipendenti inesistenti o in misura superiore a quelle effettivamente

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

sostenute per la creazione di fondi neri finalizzati alla corruzione.

Prassi aziendale e controlli in essere – Si rinvia alle **procedure scritte del ciclo passivo, contabilità generale e rimborsi spese dipendenti** (allegata a procedura di gestione assunzione personale dipendente).

Indice di rischio: MEDIO.

B.13.7. GESTIONE DEI CONTENZIOSI E NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Ufficio *Back Office*;
- Responsabile Amministrazione, Finanza & Credito;
- Responsabile Commerciale.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Promessa o versamento di somme di denaro o di altre utilità a favore di soggetti legati a società controparti al fine di chiudere la vertenza in corso.

Prassi aziendale e controlli in essere – Il **contenzioso** della Società è regolato da una **procedura scritta**, che rinvia espressamente al **protocollo di gestione dei reclami e dei rapporti consulenziali**. La procedura è dotata di specifici accorgimenti finalizzati a garantire la Società dai rischi di verifica dell'illecito amministrativo dipendente da reato.

Indice di rischio: MEDIO.

B.13.8. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Responsabile *Billing & Back office*;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- attuazione di operazioni finanziarie o commerciali con società del gruppo finalizzate alla creazione di fondi per attività corruttive.

Prassi aziendale e controlli in essere – L'Ufficio *Risk Management & Control* supervisiona l'attività del Controllo di Gestione che gestisce, tra l'altro, i rapporti tra società CRE e ECO, controllata al 100%, e società partecipate; cura il *budget* di gruppo e la consuntivazione periodica dei dati.

I rapporti tra CRE ed ECO (rapporti *intercompany*) sono bidirezionali. Nel rispetto dei requisiti di correttezza gestionale e trasparenza contabile, sono regolamentati da formali contratti che disciplinano le prestazioni di scambio ed i relativi corrispettivi annuali.

Le principali prestazioni di scambio, disciplinate nei suddetti contratti, si riferiscono a:

- **Riaddebito costi del Personale:** è stata implementata una **procedura scritta** che prevede, in capo a ciascun dipendente, la compilazione su base giornaliera del modulo "**Time Report**" con indicazione delle ore/lavoro dedicate ad ogni società del gruppo (per la compilazione si accede con password personale del singolo dipendente). Il costo orario utilizzato per la valorizzazione delle ore/lavoro è ottenuto dall'analisi del costo azienda (costo complessivo, comprensivo di eventuali benefits, di ogni dipendente).

- **Riaddebito costi per servizi:** si fa riferimento principalmente al riaddebito dei costi relativi all'utilizzo di *software* e *hardware*, oltre alla ripartizione dei costi per la sede. Questi costi vengono annualmente quantificati e ripartiti tra ECO e CRE con l'utilizzo di *driver* specifici. Vi è una procedura formalizzata che definisce e regola le modalità di riaddebito dei costi dei servizi *intercompany*.

- **Riaddebito costi della fornitura di energia elettrica che ECO acquista da CRE per i propri clienti:** mensilmente CRE fattura a ECO l'energia. Per la determinazione del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, al fine di minimizzare la possibilità di commettere errori, è stato implementato un modulo di *business intelligence* attraverso l'utilizzo di apposito *software*. Le regole utilizzate per la determinazione del *transfer price* sono disciplinate all'interno della *risk policy* predisposta con ausilio di consulenti esterni ed approvata dal CdA. Inoltre, relativamente alla fatturazione *Intercompany* della fornitura di energia, esiste un meccanismo di *segregation of duties* in base al quale chi effettua il calcolo è diverso da colui che effettua il controllo della correttezza di

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

tale calcolo.

I rapporti con Società terze partecipate sono regolamentati e formalizzati da contratti tra le parti.

Le garanzie per il contenimento del rischio vengono approntate direttamente dal C.R.E., a cui E.CO. si uniforma.

Indice di rischio: ALTO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

PARTE SPECIALE “C”

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

(art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio così come individuati nell’articolo 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento.

C.1. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

(artt. 648, 648 bis, 648 ter c.p., 648 ter.1 c.p.; 25- octies D.Lgs. 231/01)

Art. 648 c.p. – Ricettazione. *“I. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

II. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

III. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Pone in essere il reato di ricettazione chi acquista, riceve, occulta, o comunque si intromette nel fare acquistare, ricevere od occultare i proventi del delitto (ad esempio, chi acquista i gioielli rubati dal ladro).

Per acquisto si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene. Il termine ricevere sta ad indicare ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza.

Per occultamento si intende il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal delitto.

La ricettazione può realizzarsi anche mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa: tale condotta si concretizza in ogni attività di mediazione, tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

L'articolo 648 c.p. dispone che, perché si possa configurare il reato, la condotta debba essere finalizzata a procurare a sé o ad altri un profitto.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche, da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene (ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene oggetto della transazione, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni).

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio. *“I. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

II. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

III. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

IV. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Pone in essere il reato di riciclaggio chi, in relazione ai proventi di un delitto non colposo, compie una serie di operazioni (tra cui sostituzione e trasferimento), finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di tali proventi. Il termine riciclaggio identifica quindi le attività di ripulitura di proventi illeciti, mediante una serie di operazioni che consentono di occultarne la provenienza delittuosa e di trasformarli in capitali leciti da immettere sul mercato.

Esempi di operazioni che configurano il riciclaggio sono riconducibili alle seguenti categorie:

A) attività di sostituzione, mediante la quale i proventi illeciti vengono sostituiti o cambiati con denaro pulito o altri valori. Si tratta di:

- versamenti su conti correnti da parte dei riciclatori, che rimettono poi le somme agli effettivi destinatari mediante assegni o successivi prelievi;
- operazioni finanziarie o di investimento effettuate con denaro di provenienza delittuosa;
- sostituzione di denaro di provenienza delittuosa con preziosi, oro o altri beni di valore, come quadri, tappeti eccetera;
- costituzione in pegno di beni provenienti da delitto, al fine di ottenere prestiti di denaro;

B) attività di trasferimento, che consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante lo spostamento dei proventi criminosi da un luogo ad un altro (ad esempio portando il denaro sporco all'estero), ovvero ponendo in essere passaggi artificiali per celare la provenienza illecita del denaro e la sua appartenenza (come nel caso in cui un soggetto terzo acquisti, con le somme provenienti da un delitto, un immobile, per poi ritrasferirlo al vero destinatario).

Si osserva che, mentre il delitto di ricettazione richiede una generica finalità di profitto, in quello di riciclaggio è presente lo scopo ulteriore di fare perdere le tracce dell'origine illecita dei proventi: ad esempio, si ha ricettazione se si depositano nelle cassette di sicurezza i soldi di una rapina compiuta da un altro. Si ha riciclaggio se si versano i soldi su un conto, per poi successivamente prelevarli. Affinché si possa configurare il reato di riciclaggio, è inoltre necessario che venga accertata la consapevolezza, da parte dell'agente, della provenienza delittuosa del denaro o dei beni.

Lo scopo dell'incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori del reato possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai depurati e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue l'ulteriore obiettivo di scoraggiare la commissione dei reati principali, ponendo delle barriere alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. *“I. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648- bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

II. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

III. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

IV. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

Il reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è innanzitutto configurabile come una speciale ipotesi di riciclaggio, che si verifica quando il denaro o i beni, di provenienza delittuosa, siano stati ricevuti dal riciclatore per essere impiegati in attività economiche o finanziarie.

In secondo luogo, esso può configurarsi come un reato conseguente a quello di riciclaggio: in tal caso la fase di pulitura dei proventi illeciti è già avvenuta, a cura di un riciclatore, ed i proventi ripuliti vengono affidati ad un soggetto, consapevole della loro origine delittuosa, che provvede ad impiegarli in attività economico – finanziarie lecite.

La previsione del delitto in esame risponde quindi ad una duplice finalità. In un primo momento intende impedire che il cosiddetto denaro sporco, frutto dell'illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito; in un seconda fase ha lo scopo di impedire che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine, possa trovare un legittimo impiego.

Tipicamente, possono costituire attività di impiego intestazioni di quote societarie, aziende commerciali, immobili e conti correnti, a soggetti non in grado di spiegare la relativa disponibilità.

Alcuni esempi:

- un soggetto ha acquisito partecipazioni azionarie in qualità di prestanome della criminalità;
- i parenti di un malavitoso hanno fatto costruire, con i proventi dell'attività criminale del congiunto, immobili successivamente locati a terzi.

In generale, per la realizzazione del reato in esame occorre la presenza di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Art. 648-ter.1 c.p. – Autoriciclaggio. *“I. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere*

un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

II. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

III. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

IV. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

V. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

VI. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

VII. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La fattispecie di reato punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. L'avverbio “concretamente” riferito alla condotta di ostacolo indica che il delitto è di pericolo concreto.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale, circostanza di difficile verifica in ambito aziendale.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

da 200 a 800 quote (da 400 a 1000 quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per cui è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni).

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non superiore a due anni.

C.2. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Attività di *trading* e ciclo attivo (*pricing*, gestione della fornitura di EE e GN, *e-mobility*, fatturazione attiva, gestione del credito);
2. Ciclo passivo (gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi) anche nell'ambito dell'attività di *trading* ed *e-mobility*;
3. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;
4. Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;
5. Gestione della tesoreria;
6. Gestione dei rapporti infragruppo.

C.2.1. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO (PRICING, GESTIONE DELLA FORNITURA DI EE E GN, E-MOBILITY, FATTURAZIONE ATTIVA, GESTIONE DEL CREDITO)

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Direzione *Energy Management & Trading*;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Ufficio *Planning & Metering*;
- Responsabile *Billing & Back Office*;
- Responsabile *Corporate Account & Partnership*;
- Responsabile Ufficio Efficienza Energetica;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- Responsabile Ufficio Mobilità Elettrica.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- stipula di contratti di vendita inesistenti per la ricezione sul conto della società di denaro di provenienza illecita;
- incompleta identificazione della clientela al fine di favorire consapevolmente l'operatività illecita della clientela stessa.

Prassi aziendale e controlli in essere – La società è dotata di una **procedura scritta per il ciclo attivo, integrata a propria volta da altre/i procedure/protocolli**, a cui si rinvia integralmente.

Indice di rischio: ALTO.

C.2.1. CICLO PASSIVO (GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI) ANCHE NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' DI TRADING ED E-MOBILITY

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile delle Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali & Societari – H.R.;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile *Energy Management Power & Trading* (per acquisto gas);
- Responsabile Ufficio *Risk Management & Control*;
- Responsabile Ufficio Efficienza Energetica;
- Responsabile Ufficio Mobilità Elettrica.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- acquisto di materie sotto costo perché provenienti da un illecito (ad es. furto), con profitto per la Società;
- stipula di contratti di acquisto di servizi inesistenti per il trasferimento di denaro di provenienza illecita;
- versamento quale corrispettivo ad un fornitore di somme di denaro provenienti da un delitto, al fine di occultare tale provenienza;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- acquisto di macchinari provenienti da un delitto (es. furto) e loro utilizzo quali cespiti aziendali.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta di gestione del ciclo passivo**, all'interno della quale è inclusa la **procedura per approvvigionamenti e fornitori**, che prevede specifici presidi idonei a scongiurare i rischi suindicati.

Indice di rischio: ALTO.

C.2.3. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Stipulazione di contratti/lettere di incarico e di collaborazione per consulenze e servizi inesistenti per il trasferimento di denaro di provenienza illecita.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società ha adottato una **procedura per la gestione dei rapporti consulenziali**, nell'ambito della quale viene descritta in dettaglio la prassi aziendale consolidata, con l'aggiunta di correttivi idonei a scongiurare i rischi specifici connessi alle modalità attuative degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Indice di rischio: MEDIO.

C.2.4. GESTIONE DEGLI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Erogazione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni con denaro di provenienza illecita.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di **procedura scritta di gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi**, specificatamente finalizzata alla prevenzione rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Indice di rischio: BASSO.

C.2.5. GESTIONE DELLA TESORERIA

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Responsabile Risorse Umane.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- ricezione o utilizzo di somme di denaro di provenienza illecita.

Prassi aziendale e controlli in essere – Le **procedure scritte facenti capo ai cicli attivo e passivo** impediscono che si possa verificare il rischio di ricevere e/o utilizzare somme di denaro di provenienza illecita.

Indice di rischio: MEDIO.

C.2.6. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Responsabile *Billing & Back office*;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Attuazione di operazioni finanziarie o commerciali con società del gruppo finalizzate allo

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

scambio di utilità economiche di provenienza illecita.

Prassi aziendale e controlli in essere – L'Ufficio *Risk Management & Control* supervisiona l'attività del Controllo di Gestione che gestisce, tra l'altro, i rapporti tra società CRE e ECO, controllata al 100%, e società partecipate; cura il *budget* di gruppo e la consuntivazione periodica dei dati.

I rapporti tra CRE ed ECO (rapporti *intercompany*) sono bidirezionali. Nel rispetto dei requisiti di correttezza gestionale e trasparenza contabile, sono regolamentati da formali contratti che disciplinano le prestazioni di scambio ed i relativi corrispettivi annuali.

Le principali prestazioni di scambio, disciplinate nei suddetti contratti, si riferiscono a:

- **Riaddebito costi del Personale:** è stata implementata una procedura scritta che prevede, in capo a ciascun dipendente, la compilazione su base giornaliera del modulo "Time Report" con indicazione delle ore/lavoro dedicate ad ogni società del gruppo (per la compilazione si accede con password personale del singolo dipendente). Il costo orario utilizzato per la valorizzazione delle ore/lavoro è ottenuto dall'analisi del costo azienda (costo complessivo, comprensivo di eventuali benefits, di ogni dipendente).

- **Riaddebito costi per servizi:** si fa riferimento principalmente al riaddebito dei costi relativi all'utilizzo di *software* e *hardware*, oltre alla ripartizione dei costi per la sede. Questi costi vengono annualmente quantificati e ripartiti tra ECO e CRE con l'utilizzo di *driver* specifici. Vi è una procedura formalizzata che definisce e regola le modalità di riaddebito dei costi dei servizi *intercompany*.

- **Riaddebito costi della fornitura di energia elettrica che ECO acquista da CRE per i propri clienti:** mensilmente CRE fattura a ECO l'energia. Per la determinazione del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, al fine di minimizzare la possibilità di commettere errori, è stato implementato un modulo di *business intelligence* attraverso l'utilizzo di apposito *software*. Le regole utilizzate per la determinazione del *transfer price* sono disciplinate all'interno della *risk policy* predisposta con ausilio di consulenti esterni ed approvata dal CdA. Inoltre, relativamente alla fatturazione *Intercompany* della fornitura di energia, esiste un meccanismo di *segregation of duties* in base al quale chi effettua il calcolo è diverso da colui che effettua il controllo della correttezza di tale calcolo.

I rapporti con Società terze partecipate sono regolamentati e formalizzati da contratti tra le parti.

Le garanzie per il contenimento del rischio vengono approntate direttamente dal C.R.E., a cui E.CO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

si uniforma.

Indice di rischio: ALTO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

PARTE SPECIALE “D”

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE

E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

(art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La legge 123/2007 ha per la prima volta previsto la responsabilità dell'ente in dipendenza di un reato colposo.

Tale circostanza impone un coordinamento con l'art. 5 del decreto 231, che definisce il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità dell'ente, subordinandola all'esistenza di un interesse o vantaggio per l'ente⁹, nonché con l'esimente di cui all'art. 6, nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta del modello organizzativo, sicuramente incompatibile con una condotta colposa. A tal proposito, l'impasse si potrebbe superare facendo ricorso ad una interpretazione che, tenendo conto del diritto di difesa e del principio di uguaglianza, permetta di prescindere da tale prova o quantomeno di disancorare il concetto di “elusione fraudolenta” dalle tipiche fattispecie proprie del codice penale e di assumerlo in termini di intenzionalità della sola condotta dell'autore (e non anche dell'evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall'azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti “pericolose”.

Questa interpretazione si fonda sui seguenti presupposti. Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche. In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del decreto 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.

I delitti contemplati dagli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzati dall'aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L'elemento soggettivo, dunque, consiste nella cd. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Il concetto di colpa specifica rimanda all'art. 43 c.p., nella parte in cui si prevede che il delitto è colposo quando l'evento, anche se preveduto ma in ogni caso non voluto dall'agente, si verifica a causa dell'inosservanza di norme di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

L'individuazione degli obblighi di protezione dei lavoratori è tutt'altro che agevole, infatti oltre decreto 81/2008 e agli altri specifici atti normativi in materia, la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., rientra anche l'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori.

Tale norma non può però intendersi come prescrittore l'obbligo generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed "innominata" ad evitare qualsivoglia danno, perché in tal modo significherebbe ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato (Cass. civ., sez. lav., n. 3740/1995).

Prediligendo, inoltre, un approccio interpretativo sistematico che valuti il rapporto di interazione tra norma generale (art. 2087 c.c.) e singole specifiche norme di legislazione antinfortunistica previste dal decreto 81 del 2008, appare coerente concludere che:

- l'art. 2087 c.c. introduce l'obbligo generale contrattuale per il datore di lavoro di garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile;
- conseguentemente, l'elemento essenziale ed unificante delle varie e possibili forme di responsabilità del datore di lavoro, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 25-septies del decreto 231 del 2001, è uno solo ed è rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione tecnicamente possibili e concretamente attuabili (come specificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del decreto 81/2008), alla luce dell'esperienza e delle più avanzate conoscenze tecnico-scientifiche.

A specificare ulteriormente il generico dettato legislativo, può giovare la sentenza della Corte Costituzionale n. 312 del 18 luglio 1996 secondo cui l'obbligo generale di massima sicurezza possibile deve fare riferimento alle misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata è solo la deviazione del datore di lavoro dagli standard di sicurezza propri, in concreto ed al momento, delle singole diverse attività produttive.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri che secondo la migliore dottrina e la più recente giurisprudenza l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica quale obbligo di adottare le misure di prevenzione e sicurezza nei termini sopra esposti (forme di protezione oggettiva), ma deve al contrario intendersi anche in maniera dinamica implicando l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi propri dell'attività lavorativa e sulle misure idonee per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva).

Il datore di lavoro che abbia, secondo i criteri sopra esposti, adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (sia generali ex art. 2087 c.c. che speciali ex decreto 81 del 2008), è responsabile del solo evento di danno che si sia verificato in occasione dell'attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

La giurisprudenza prevede infatti una interruzione del nesso di causalità tra la condotta dell'agente e l'evento lesivo ogni qualvolta la condotta del lavoratore sia da considerare abnorme, ossia strana e imprevedibile e perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente deve ritenersi che rimangano fuori dall'ambito di rilevanza normativa (ai fini della responsabilità civile e penale) gli infortuni derivanti dalla sussistenza del cd. rischio elettivo ossia il rischio diverso da quello a cui il lavoratore sarebbe ordinariamente esposto per esigenze lavorative ed abnorme ed esorbitante rispetto al procedimento di lavoro e che il lavoratore affronta per libera scelta con atto volontario puramente arbitrario per soddisfare esigenze meramente personali.

Il quadro sopra esposto, sia pure in termini di estrema sintesi, riferito alla complessità dei presupposti formali e sostanziali della responsabilità del datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche, consente di concludere che di fatto, con l'entrata in vigore della legge 123 del 2007, ogni azienda che registri una consistente frequenza di infortuni gravi, dovrebbe considerare inaccettabile il "rischio" di incorrere, oltre che nelle responsabilità di matrice civile e penale tipiche della materia, anche nelle ulteriori sanzioni del decreto 231 del 2001 per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Quest'ultimo, per essere efficacemente attuato, potrà utilmente essere integrato con il "sistema" degli adempimenti aziendali nascenti dagli obblighi di prevenzione e protezione imposti dall'ordinamento legislativo (v. sopra) e, qualora presenti, con le procedure interne nascenti dalle

esigenze di gestione della sicurezza sul lavoro.

Da qui l'opportunità che l'azienda ponga in essere azioni mirate volte garantire la suddetta integrazione (anche in vista della successiva eventuale verifica da parte del Giudice) ed in particolare:

- effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività produttiva presa in considerazione;
- attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi del decreto 231 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-septies; a tal fine sarà importante tenere conto e armonizzare tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, evitando inutili quanto costose duplicazioni;
- valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del decreto 231 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente equivalente) qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado, e l'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", l'infezione da COVID-19 contratta "in occasione di lavoro" costituisce infortunio. Pertanto, la violazione, da parte del Datore di Lavoro, delle misure prescritte per il contenimento del contagio (in tema di informazione, ingresso in azienda, entrate ed uscite dei dipendenti e accesso dei fornitori, pulizia e sanificazione, gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria, istituzione di un Comitato di controllo interno, turnazione, smart working, riunioni non in presenza) rileva ai fini della responsabilità ex Dlgs. 231/2001 ove commessa, da soggetto apicale, proprio nell'interesse o vantaggio della Società (ad es. per risparmiare sui costi o per non limitare la produttività).

D.1. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

(artt. 589, 590 comma 3 c.p.; D. Lgs. 81/08, come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106; artt. 2087 c.c. e 25- septies D.Lgs. 231/01)

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo. “*I. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

II. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

III. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

IV. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato si configura nel caso in cui, violando l'art. 55, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, ovvero le norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

Art. 55, D.Lgs. 81/08 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente. “*I. E' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro il datore di lavoro:*

a) per la violazione dell', comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell', comma 1, lettera b), o per la violazione dell', comma 2;

II. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all', comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.”

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose. “*I. Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.*

II. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

III. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[omissis]

VI. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

L'articolo in esame punisce la condotta di chi cagiona ad altri una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro.

La lesione personale è grave se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Le lesione personale è gravissima se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

per la fattispecie di cui all'art. 589 c.p., da 250 a 500 quote;

per violazione dell'art. 55, co. 2 D.lgs. 81/2008, sanzione pari a 1000 quote;

per la fattispecie di cui all'art. 590, comma 3 c.p., in misura non superiore a 250 quote.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per la fattispecie di cui all'art. 589 c.p., durata da 3 mesi a 1 anno; per

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

la fattispecie di cui all'art. 590, comma 3 c.p., durata non superiore a 6 mesi.

D.2. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
2. gestione degli adempimenti per il rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
3. attività di natura organizzativa quali gestione delle emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza;
4. informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
5. sorveglianza sanitaria;
6. gestione degli appalti.

D.2.1. VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEQUENTI

Soggetti coinvolti – Benché tutti i dipendenti siano coinvolti nella gestione e rispetto di quanto previsto dalla presente Parte Speciale, i principali soggetti attori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultano essere i seguenti:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Risk Management & Control;
- R.S.P.P. (esterno).

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda e conseguente incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro e conseguente incidente sul lavoro del dipendente, con lesione personale grave ovvero gravissima;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro che produca l'insorgenza di una patologia di origine professionale.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Prassi aziendale e controlli in essere – La funzione di R.S.P.P. è affidata ad un soggetto esterno, con cui E.CO. ha stipulato un contratto scritto. Il contratto con RSPP esterno contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto. L'R.S.P.P. segue, in materia di sicurezza, la formazione ai dipendenti, la consulenza (anche con suggerimenti operativi), le prove antincendio.

Il Responsabile *Risk Management & Control* tiene i rapporti con R.S.P.P. per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici (per quanto riguarda gli aspetti di formazione del personale R.S.P.P. si rapporta con la Responsabile H.R.).

I pagamenti dei compensi al R.S.P.P. sono autorizzati dal Responsabile *Risk Management & Control*.

R.S.P.P. effettua due riunioni all'anno con l'Amministratore Delegato, la Responsabile H.R., il Responsabile *Risk Management & Control*, il medico del lavoro, inoltre fa altri due incontri all'anno con tutti i dipendenti.

L'R.S.P.P. deve inoltre fornire un report annuale all'O.D.V., salvo l'obbligo di comunicare prontamente all'Organismo eventuali infortuni nell'immediatezza della loro verifica.

In relazione al rischio di contagio da Covid-19, sulla base di quanto previsto dalle varie disposizioni normative e dal Protocollo sottoscritto con le parti sociali, la Società - che ha proseguito senza soluzione di continuità la propria attività trattandosi di servizio pubblico essenziale - ha adottato le seguenti misure di contrasto e di contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro:

- per la cosiddetta “fase 1”, sono state revisionate le piante organiche, con suddivisione delle risorse tra lavoro in *smart working* e presenti in sede (circa una decina di persone al massimo, opportunamente distanziate, risorse per le quali non era possibile adottare la modalità *smart working*). Le risorse impiegate nelle aree definite da decreto “*non essenziali ai fini della produzione*” sono state impiegate in modalità *smart working* per il 50% del rispettivo orario di lavoro, usufruendo di rol/ferie per il residuo 50%. Tutte le riunioni si sono tenute a distanza in video conferenza (compresi i CdA);
- per la cosiddetta “fase 2”, sono state ulteriormente revisionate le piante organiche, intervenendo su postazioni e orari, e mantenendo l’alternanza tra presenze in sede e *smart working*, in modo da assicurare l’opportuno distanziamento (cautelativamente previsto in almeno 2/2,5 metri);
- è stata data un’informativa costante al personale mediante tempestiva pubblicazione sull'intranet

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

aziendale di decreti, protocolli sicurezza, autodichiarazioni necessarie, protocollo di sicurezza per il lavoro in modalità *smart working*, etc.;

- è stata affissa la cartellonistica relativa al mantenimento delle distanze, all'utilizzo delle aree comuni e alle misure di igiene (pulizia mani e postazioni lavorative);
- sono stati acquistati per il personale i dispositivi per attuare le misure di igiene (mascherine, igienizzanti collocati in svariati punti, salviette disinfettanti ed amuchina per pulizia infragiornaliera delle postazioni, etc.);
- è stato altresì acquistato il termoscanner;
- è stato incrementato il servizio di pulizia degli uffici da parte dell'impresa di pulizie (6 giorni su 7, oltre a pulizia infragiornaliera dei servizi igienici) e disposto un intervento straordinario di sanificazione con ozono per tutta la sede;
- è stato previsto l'obbligo di uso delle mascherine in tutte le aree comuni o condivise da più persone;
- è stata predisposta l'informativa *privacy* al fine di contemperare prescrizioni ministeriali e indicazioni del Garante nonché la modulistica da far sottoscrivere agli esterni;
- il responsabile della sicurezza effettua i necessari sopralluoghi per attestare la congruità delle misure poste in essere.

L'adequatezza di tali misure adottate è stata verificata dall'R.S.P.P.

Inoltre è stato dato incarico all'R.S.P.P. di integrare il D.V.R.

Dal mese di aprile 2021, è stato inoltre adottato il **“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”**, adattato a E.CO. conservato assieme alla documentazione relativa alla materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso l'Ufficio Affari Legali - H.R. I dipendenti sono stati adeguatamente formati circa gli obblighi, le prescrizioni e i contenuti del protocollo.

Il Responsabile H.R. comunica costantemente ai dipendenti, tramite intranet aziendale, tutti i provvedimenti e le conseguenti norme comportamentali in tema di gestione del rischio Covid-19, aggiornando di volta in volta le Procedure interne, previo interpello, ove necessario, dei soggetti competenti (Autorità, Enti, consulenti).

Indice di rischio: BASSO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

D.2.2. GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER IL RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI AD ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO

Soggetti coinvolti – Benché tutti i dipendenti siano coinvolti nella gestione e rispetto di quanto previsto dalla presente Parte Speciale, i principali soggetti attori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultano essere i seguenti:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari – H.R.;
- R.S.P.P. (esterno).

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda e conseguente incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro e conseguente incidente sul lavoro del dipendente, con lesione personale grave ovvero gravissima;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro che produca l'insorgenza di una patologia di origine professionale.

Prassi aziendale e controlli in essere – Il Datore di Lavoro garantisce il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge, mediante l'acquisizione delle documentazioni e delle certificazioni obbligatorie di legge, in merito ai luoghi di lavoro, agli impianti, alle attrezzature, ai macchinari. A tal fine si avvale della consulenza del R.S.P.P. esterno.

Indice di rischio: BASSO.

D.2.3. ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA QUALI GESTIONE DELLE EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA

Soggetti coinvolti – Benché tutti i dipendenti siano coinvolti nella gestione e rispetto di quanto previsto dalla presente Parte Speciale, i principali soggetti attori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultano essere i seguenti:

- Amministratore Delegato;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- Responsabile Affari Legali e Societari – H.R.;
- R.S.P.P. (esterno).

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda e conseguente incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro e conseguente incidente sul lavoro del dipendente, con lesione personale grave ovvero gravissima;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro che produca l'insorgenza di una patologia di origine professionale.

Prassi aziendale e controlli in essere – Di tutti questi adempimenti si occupa il R.S.P.P. esterno, rientrando nell'incarico allo stesso conferito. V. anche D.2.4.

Indice di rischio: BASSO.

D.2.4. INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Soggetti coinvolti – Benché tutti i dipendenti siano coinvolti nella gestione e rispetto di quanto previsto dalla presente Parte Speciale, i principali soggetti attori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultano essere i seguenti:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari – H.R.;
- R.S.P.P. (esterno).

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda e conseguente incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro e conseguente incidente sul lavoro del dipendente, con lesione personale grave ovvero gravissima;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro che produca l'insorgenza di una patologia di origine professionale.

Prassi aziendale e controlli in essere – L'R.S.P.P. esterno cura e prepara tutto per lo svolgimento della formazione sulla sicurezza ai dipendenti e copia di tutta la relativa documentazione è conservata presso l'Ufficio H.R.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Come previsto nella **procedura di gestione assunzione del personale**, al **punto 7. (“FORMAZIONE DEL PERSONALE”)**, l'attività di informazione e formazione dei dipendenti si svolge attraverso lo svolgimento di seminari interni in seguito ai quali viene compilato apposito modulo, la cui registrazione e successiva conservazione presso l'Ufficio H.R. ne garantisce la tracciabilità. Nel dettaglio, si rinvia alla procedura appena richiamata.

Indice di rischio: BASSO.

D.2.5. SORVEGLIANZA SANITARIA

Soggetti coinvolti – Benché tutti i dipendenti siano coinvolti nella gestione e rispetto di quanto previsto dalla presente Parte Speciale, i principali soggetti attori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultano essere i seguenti:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari – H.R.;
- R.S.P.P. (esterno);
- medico del lavoro.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda e conseguente incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro e conseguente incidente sul lavoro del dipendente, con lesione personale grave ovvero gravissima;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro che produca l'insorgenza di una patologia di origine professionale.

Prassi aziendale e controlli in essere – Di tutti questi adempimenti si occupa il R.S.P.P. esterno, rientrando nell'incarico allo stesso conferito. Il medico del lavoro ha sempre rilasciato la propria approvazione. La documentazione relativa è custodita e conservata per la tracciabilità dall'Ufficio H.R.

Indice di rischio: BASSO.

D.2.6. GESTIONE DEGLI APPALTI

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Soggetti coinvolti – Benché tutti i dipendenti siano coinvolti nella gestione e rispetto di quanto previsto dalla presente Parte Speciale, i principali soggetti attori in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro risultano essere i seguenti:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari – H.R.;
- R.S.P.P. (esterno).

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in azienda e conseguente incidente sul lavoro che cagioni la morte di un dipendente;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro e conseguente incidente sul lavoro del dipendente, con lesione personale grave ovvero gravissima;
- violazione colposa delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro che produca l'insorgenza di una patologia di origine professionale.

Prassi aziendale e controlli in essere – Il datore di lavoro, in qualità di committente, coopera con l'impresa appaltatrice nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione relativi all'attività lavorativa oggetto di appalto. Viene predisposto il D.U.V.R.I. al fine di individuare i rischi da interferenza tra le proprie attività e quelle dell'impresa appaltatrice. Non esistono lavori effettuati all'esterno dell'unità produttiva ove l'azienda risulti appaltatrice o subappaltatrice.

Ogni contratto di appalto contiene apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegno al suo rispetto. Nei contratti di appalto devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Indice di rischio: BASSO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

PARTE SPECIALE “E”

REATI INFORMATICI

(art. 24-bis, D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati informatici richiamati dall’art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento.

Lo sviluppo della tecnologia informatica ha generato nel corso degli anni modifiche sostanziali nell’organizzazione del business di impresa e ha inciso sensibilmente sulle opportunità a disposizione di ciascun esponente aziendale per realizzare od occultare non soltanto schemi di condotte criminali già esistenti ma anche fattispecie nuove, tipiche del cd. mondo virtuale.

Oggetto di tutela della disciplina in esame sono i sistemi informatici da intendersi come qualsiasi apparecchiatura, dispositivo, gruppo di apparecchiature o dispositivi, interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, eseguono l’elaborazione automatica di dati e documenti informatici da intendersi come qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti in forma idonea per l’elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

E.1. REATI INFORMATICI

(artt. 615-ter, 615-quater, 615-quinquies c.p., 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 491-bis, 640-quinquies c.p.; 24-bis D.Lgs. 231/01)

Art. 615-ter, c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico. *“I. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

con la reclusione fino a tre anni.

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

III. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

IV. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Tale reato punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso. Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare dello stesso sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

La pena è aggravata se il fatto è commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di un Pubblico Servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o se commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, nonché qualora i fatti riguardino sistemi informatici o telematici di interesse pubblico.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

sistema; l'intenzione è quella di punire gli accessi illeciti effettuati superando le misure di sicurezza eventualmente predisposte, intendendo quindi sia quelle fisiche (come la vigilanza), che quelle logiche (*password*) che biometriche (lettura dell'iride o delle impronte digitali).

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo credenziali di autenticazione al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati di proprietà della Società mediante l'utilizzo di credenziali di altri colleghi abilitati; tali comportamenti presuppongono infatti l'intenzionale volontà di eludere i sistemi di sicurezza logica imposti dalla Società tramite la predisposizione di un efficace sistema di profilazione ed autorizzazione di accesso stabilito sulla base dei ruoli, delle competenze e delle mansioni aziendali.

Art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. *“I. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.*

II. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto, che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema), li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta.

È previsto un aggravamento di pena se il reato è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato da un'impresa esercente servizi pubblici; o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema. Tutte le condotte menzionate integrano fattispecie di reato aventi natura di pericolo, trattandosi di condotte prodromiche rispetto ad un eventuale,

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

successivo, accesso abusivo al sistema informatico. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 615-quater c.p., pertanto, non rileva l'effettivo successivo utilizzo del mezzo d'accesso ottenuto ad un sistema informatico, essendo sufficiente la mera condotta di impossessamento dei codici utili ad effettuare l'accesso. Si ritiene che il reato di cui all'art. 615-quater costituisca necessario antecedente del reato di cui all'art. 615-ter, trattandosi di fattispecie criminose che si pongono in stretta connessione, tutelando entrambe il medesimo bene giuridico, il domicilio informatico.

Art. 615-quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. *“I. Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.*

L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. *“I. Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

II. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

III. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

IV. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (*spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

E' bene precisare che per comunicazione informatica debba intendersi qualsiasi scambio di dati tra due o più sistemi informatici, anche qualora realizzato tramite il semplice scambio di *e-mail*, o con l'accesso a *mailing list*, *forum*, etc. L'intercettazione abusiva si realizza comunque solo nei casi in cui sia presente un numero ristretto di destinatari, ovvero nei casi di comunicazioni a carattere riservato, ad esclusione quindi delle comunicazioni rivolte al pubblico.

Art. 617-quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. *“I. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

II. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 61- quater“.

Tale norma sanziona l'installazione di apparecchiature volte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, condotta prodromica a quella di cui all'art. 617-quater.

Entrambi gli articoli consentono di tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, anche al fine di garantire l'autenticità dei loro contenuti.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. *“I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

II. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Tale norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. *“I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

II. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

III. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La norma, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall’articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena.

L’evento criminoso ed il reato commesso devono comunque essere diretti a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque considerabili di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Mentre il secondo reato è sempre perseguibile d’ufficio, il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici. *“I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

II. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Per sistema informatico si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali attraverso l’esecuzione di programmi che consentono l’elaborazione automatica dei dati e delle informazioni.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Tra le fattispecie di reato sono quindi contemplate anche le condotte di danneggiamento volte a rendere in tutto o in parte inservibile il sistema informatico, ostacolandone gravemente il corretto e regolare funzionamento.

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. *“I. Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*
II. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
III. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Tale norma punisce le medesime condotte descritte nell’articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di “pubblica utilità” ipotizzando quindi, che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici. *“I. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.*

Se le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale, riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni concernenti gli atti pubblici.

Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici, aventi efficacia probatoria, si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il supporto informatico viene quindi equiparato ai documenti materializzati in scritture e, come tale, diviene possibile oggetto di condotte di falsificazione e quindi di specifica tutela penale, qualora possa essere considerato come rientrante tra i documenti previsti dalla legge aventi efficacia probatoria e che possa quindi costituire fonte di prova nel sistema giuridico. Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato successivamente alla sua formazione; ricorre invece la falsità ideologica qualora il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. *“1. Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

Trattandosi di reato proprio, può essere commesso esclusivamente dal soggetto che presta il servizio di certificazione; gli eventuali soggetti estranei, cioè sprovvisti di tale qualifica, potranno rispondere, solo a titolo di concorso, qualora abbiano contribuito alla realizzazione della condotta criminosa.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

- artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p.: da 100 a 500 quote;
- artt. 615-quater e 615-quinquies c.p.: fino a 300 quote;
- artt. 491-bis e 640-quinquies c.p., salvo quanto previsto dall'art. 24, D.Lgs. 231/01 per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1,

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105: fino a 400 quote.

Sanzioni interdittive:

- . artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p.: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- artt. 615-quater e 615-quinquies c.p.: sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- artt. 491-bis e 640-quinquies c.p.: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Durata da un minimo di 3 mesi a un massimo di due anni.

E.2. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, della posta elettronica e dell'accesso ad internet;
2. la gestione dei sistemi *hardware* e *software* aziendali al fine di assicurarne il funzionamento, la manutenzione e l'aggiornamento.

E.2.1. LE ATTIVITÀ AZIENDALI SVOLTE TRAMITE L'UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, DELLA POSTA ELETTRONICA E DELL'ACCESSO AD INTERNET

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- tutti i dipendenti, gli agenti, i collaboratori e i professionisti che utilizzano il sistema informativo aziendale e trattano i dati in esso contenuti;
- Responsabile dell'Ufficio Processi e Sistemi – ICT;
- D.P.O. (esterno).

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva;
- accesso abusivo ai sistemi informatici di proprietà di terzi per acquisire informazioni riservate altrui nell'interesse della società;
- comunicazione di un dipendente ad un altro soggetto delle password di accesso alle caselle *e-mail* di un proprio collega allo scopo di controllarne le attività svolte nell'interesse della società;
- danneggiamento o interruzione del funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento a carico della società;
- impedimento da parte di un dipendente di una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara;
- introduzione fraudolenta di un dipendente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- eliminazione o alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti";
- compimento di atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici relativi ad un procedimento a carico della società;
- alterazione di dati, informazioni o programmi rendendo inservibile o ostacolando gravemente il funzionamento del sistema.

Prassi aziendale e controlli in essere – In ordine all'adozione di misure di sicurezza organizzativa, si segnala che la Società ha adottato un Regolamento, denominato **“Regole d'uso degli strumenti di lavoro informatici Adeguamento D. Lgs. 196/2003 ver 1.1.0”**, che raccoglie le regole aziendali di buon uso e autodisciplina necessarie per un sicuro, corretto ed efficiente utilizzo dei servizi informatici attraverso tutti i *device* disponibili in conformità alla legislazione vigente. Il Regolamento è stato predisposto dall'Ufficio Processi e Sistemi – ICT ed è comune al C.R.E. ed E.CO. Tale documento è stato diffuso via *e-mail* a tutti i dipendenti, e pubblicato tramite il *software*. Si rinvia a tale regolamentazione scritta.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Per la PEC è stato dismesso il precedente gestionale e si è ritornati alla precedente metodologia, la cui guida è stata consegnata ai dipendenti.

Sono previste due categorie di PEC:

- 1) PEC istituzionale;
- 2) PEC aggiuntiva tematica (usata da ogni Ufficio).

Per la gestione della PEC istituzionale, vi è un cenno nella procedura scritta **“Affari societari – Manuale degli adempimenti”** (allegata a procedura redazione bilancio), **paragrafo 7.**, al quale si rinvia.

Per la gestione di tutte le PEC del gruppo, vi è una procedura scritta, alla quale si rinvia, denominata **“Operatività per la gestione delle PEC istituzionali e tematiche”**.

Le PEC tematiche vengono lette direttamente all'interno dell'area a cui sono dedicate.

E' stata formalizzata la procedura delle “comunicazioni e-mail” per la gestione delle e-mail da parte delle funzioni *Front Office/Back Office* per il *customer caring* (clienti diretti e *resellers*) e gli agenti, per ricevere eventuali reclami e comunicare con i distributori, per il *Billing, Planning & Metering*, per la gestione delle comunicazioni entranti nella casella di posta elettronica delle *operations* commerciali.

Per la scrittura della PEC, l'utente responsabile/delegato scrive la PEC, in accordo con il responsabile di area. Ogni utente abilitato ha la sua configurazione.

In particolare si segnala che sono state adottate misure di sicurezza logica:

- vengono utilizzate credenziali di autenticazione per l'accesso al sistema informatico ed è prevista una procedura scritta per la loro assegnazione e custodia;
- sono previsti diversi profili autorizzativi in base alle diverse mansioni degli utenti;
- esistono sistemi di protezione antivirus e firewall per bloccare gli accessi esterni;
- è installato un *firewall* che fornisce un servizio di “*web filtering*” per bloccare l'accesso ad alcune categorie di siti tra cui anche i siti aventi contenuto pornografico;
- sono previste procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino dei dati;
- per i gestionali più importanti, è garantita la tracciabilità delle operazioni effettuate da utenze con privilegi speciali, attraverso la sistematica registrazione delle operazioni effettuate (sistema di *log files*);
- il personale è adeguatamente formato in merito al corretto utilizzo dei programmi informatici ed alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali. Per alcuni applicativi, viene consegnato

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

al personale un manuale di regole per il corretto utilizzo dei dati personali e degli strumenti informatici.

Sono state adottate misure di sicurezza fisica:

- sono stati installati sistemi di allarme antintrusione e contro fumo e fuoco;
- la società si avvale di un servizio di vigilanza notturna;
- è disponibile un gruppo elettrogeno ausiliario (ci sono due unità UPS).

I server sono custoditi in una apposita stanza nell'Ufficio Sistemi informatici, ma non esistono limitazioni di accesso ai locali stessi, tuttavia è prevista o la presenza del personale, o l'inserimento dell'allarme.

Le attività finalizzate alla sicurezza informatica, quali la protezione da attacchi esterni, è affidata ad un fornitore esterno che fornisce l'*hardware* e che offre anche, per contratto, la configurazione di un *software* specifico.

La Società ha adottato procedure specifiche in materia di tutela della *privacy*: **“Politica aziendale per la protezione dei dati personali, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche”** e **“Procedura Data Breach”**, entrambe redatte per il C.R.E., ma *in toto* applicabili a E.CO.

La Società ha inoltre dato incarico a un consulente esterno per svolgere la funzione di D.P.O.

Con riferimento all'attivazione di *smart working*, quale misura praticata di contenimento dei rischi di contagio da Covid-19, la Società ha adottato un **protocollo** che definisce le regole per garantire la sicurezza informatica del lavoro svolto in tale modalità. Tale Protocollo è stato pubblicato immediatamente sull'intranet aziendale.

Il personale viene di mano in mano formato sugli aspetti di sicurezza informatica.

Indice di rischio: MEDIO.

E.2.2. LA GESTIONE DEI SISTEMI *HARDWARE* E *SOFTWARE* AZIENDALI AL FINE DI ASSICURARNE IL FUNZIONAMENTO, LA MANUTENZIONE E L'AGGIORNAMENTO.

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Responsabile e personale dell'area Processi e Sistemi – ICT;
- D.P.O. (esterno).

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva;
- accesso abusivo ai sistemi informatici di proprietà di terzi per acquisire informazioni riservate altrui nell'interesse della società;
- comunicazione di un dipendente ad un altro soggetto delle Password di accesso alle caselle e-mail di un proprio collega allo scopo di controllarne le attività svolte nell'interesse della società;
- danneggiamento o interruzione del funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento a carico della società;
- impedimento da parte di un dipendente di una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara;
- introduzione fraudolenta di un dipendente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- eliminazione o alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti";
- compimento di atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici relativi ad un procedimento a carico della società;
- alterazione di dati, informazioni o programmi rendendo inservibile o ostacolando gravemente il funzionamento del sistema.

Prassi aziendale e controlli in essere – Si richiamano qui espressamente i regolamenti, protocolli, procedure e raccolta scritta di regole riportate al precedente punto E.2.1.

Indice di rischio: MEDIO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

PARTE SPECIALE “F”

REATI AMBIENTALI

(art. 25-undecies, D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati ambientali richiamati dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell’ambito della normativa di riferimento.

I reati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti.

F.1. REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL CODICE PENALE

(artt. 452-bis, 452-quater c.p., 452-quinquies, 452-sexies 452-octies c.p.; 25-undecies, D.Lgs. 231/01)

Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale. *“I. È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

II. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Il reato sanziona chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale. *“I. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.*

II. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

III. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 434, abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente. *“I. Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

II. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.

Art- 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti. *“I. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

II. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.

III. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

Art. 452-sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività. *“I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

II. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

III. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.

[artt. 727-bis e 733-bis, c.p.: omissis]

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

- art. 452-bis c.p.: da 250 a 600 quote;
- art. 452-quater c.p.: da 400 a 800 quote;
- art. 452-quinquies c.p.: da 200 a 500 quote;
- delitti associativi aggravati ex art. 452-octies c.p.: da 300 a 1.000 quote;
- art. 452-sexies c.p.: da 250 a 600 quote;

Sanzioni interdittive:

- artt. 452-bis e 452-quater c.p.: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, ma non superiore a un anno per il reato ex art. 452-bis, c.p.

F.2. REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL TESTO UNICO AMBIENTALE E ALTRE LEGGI SPECIALI

(D.Lgs. 152/06 - Codice Ambiente: artt. 256, co. 1-3-5-6, 257, 258, co. 4; 3, co. 6, L.549/1993; 25-undecies D.Lgs. 231/01)

Art. 256, co. 1-3-5-6, D.Lgs. 152/2006 – Gestione non autorizzata di rifiuti. *“I. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

[omissis]

III. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

[omissis]

V. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

VI. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.

Le fattispecie di reato previste da tali norme si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- effettuare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
- realizzare o gestire una discarica non autorizzata anche in relazione allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1);
- effettuare attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
- effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche.

Art. 257, D.Lgs. 152/2006 – Reati di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee. *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

II. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a:

- omettere interventi di bonifica nel caso di eventi inquinanti di suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio anche nel caso di sostanze pericolose;
- non effettuare la comunicazione dell'evento inquinante agli enti territoriali e le altre autorità competenti, anche nel caso di sostanze pericolose.

Art. 258 co. 4, D.Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. *“[omissis] IV. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.*

Commette il delitto in questione chi fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti riportate in un certificato di analisi dei rifiuti e chi utilizza il certificato falso per il trasporto dei rifiuti.

Il reato in questione si realizza quando sono integrate condotte finalizzate a:

- fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- usare un certificato falso durante il trasporto.

Art. 3, co. 6, L. 549/1993 – Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono. “[omissis] VI. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.

Tale reato punisce chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, ossia inerenti la produzione, il consumo, l’importazione, l’esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive, indicate nelle Tabelle A-B allegate alla Legge 549/1993 (a titolo esemplificativo: idrocarburi contenenti fluoro o cloro, bromuro di metile, tetra cloro di carbonio ecc.).

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

- art. 256, co. 1, lett. a) e 6, primo periodo, T.U.A.: fino a 250 quote;
- art. 256, co. 1, lett. b), 3, primo periodo e 5, T.U.A.: da 150 a 250 quote;
- art. 256, co. 3, secondo periodo, T.U.A.: da 200 a 300 quote;
- le sanzioni dei due punti precedenti sono ridotte della metà in caso di violazione del co. 4, art. 256, T.U.A.: (“IV. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.”);
- art. 257, co. 1, T.U.A.: fino a 250 quote;
- art. 257, co. 2, T.U.A.: da 150 a 250 quote;
- art. 258, co. 4, T.U.A.: da 150 a 250 quote;
- 3, co. 6, L.549/1993: da 150 a 250 quote.

Sanzioni interdittive:

- art. 256, co. 3, secondo periodo, T.U.A.: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non superiore a sei mesi.

F.3. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Gestione dei rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
2. Gestione delle emissioni di gas effetto serra lesive per l'ozono – attività di ricarica degli impianti di condizionamento e refrigerazione.

F.3.1. GESTIONE DEI RIFIUTI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Soggetti coinvolti –

- Amministratore Delegato;
- Responsabili di Area;
- Ciascun dipendente/occupante singoli uffici.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- gestione smaltimento rifiuti incaricando del servizio un'impresa priva delle necessarie autorizzazioni;

Prassi aziendale e controlli in essere:

Vi è un vano ad uso magazzino presso i locali sede della Società in cui vengono portati i *toner* vecchi e vengono messi in un contenitore. Un'azienda esterna (che non è quella che fornisce i *toner*) si occupa del loro smaltimento. Il contratto stipulato con tale azienda include apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

Per la carta, non vi sono apparecchi distruggi-documenti. In tutti gli uffici vi sono i contenitori per la raccolta differenziata, che vengono svuotati dall'Impresa che si occupa delle pulizie.

La raccolta dei rifiuti avviene porta a porta attraverso HERA SPA.

Ciascun dipendente che occupi un ufficio è responsabile della corretta gestione dei rifiuti prodotti. Sul comportamento dei dipendenti vigila in ogni caso ciascun Responsabile di Area.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Indice di rischio: BASSO.

F.3.2. GESTIONE DELLE EMISSIONI DI GAS EFFETTO SERRA LESIVE PER L'OZONO – ATTIVITÀ DI RICARICA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile al Servizio di Efficienza Energetica.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- violazione delle disposizioni volte alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono.

Prassi aziendale e controlli in essere – Il Responsabile al Servizio di Efficienza Energetica si occupa dei rapporti con la società esterna addetta alla pulizia dei filtri dell'impianto di condizionamento, la quale cura i relativi adempimenti con cadenza periodica. Il contratto stipulato con tale società include apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di Codice Etico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

Indice di rischio: BASSO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

PARTE SPECIALE “G”

REATI TRIBUTARI

(art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/2001)

PREMESSA

L'art. 39 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157 ha apportato rilevanti modifiche al corpus penale tributario di cui al D.Lgs. 74/2000 (recante disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto) ed ha, parallelamente, introdotto nel corpus del D.Lgs. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies con il quale sono entrati nel catalogo dei reati presupposto taluni delitti tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000.

In particolare, sono stati introdotti i seguenti reati:

- ! “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ex art. 2 del D.Lgs. 74/2000;
- ! “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”, ex art. 3 del D.Lgs. 74/2000;
- ! “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ex art. 8 del D.Lgs. 74/2000;
- ! “Occultamento o distruzione di documenti contabili” ex art. 10 del D.Lgs. 74/2000;
- ! “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” ex art. 11 del D.Lgs. 74/2000.

L'aggiunta dei reati tributari ha reso necessario, per le entità giuridiche, procedere all'aggiornamento dei Modelli Organizzativi in funzione della prevenzione del relativo rischio imponendo, conseguentemente, lo svolgimento di un assessment specifico finalizzato a identificare gli ambiti in cui potrebbe collocarsi il rischio di commissione del reato tributario.

A tal fine, è possibile che dall'assessment emerga che alcuni dei presidi necessari ai fini di cui qui si tratta siano già stati — almeno in parte — implementati ai fini della prevenzione di altri reati come, ad esempio, i reati di corruzione, riciclaggio, autoriciclaggio, i reati societari ed i reati associativi, dalla cui commissione può configurarsi anche l'insorgenza di reati tributari.

Altresì al fine di prevenire i reati tributari (e non solo) può essere sinergica l'esistenza di un “adeguato” sistema organizzativo, amministrativo e contabile, così come oggi previsto per tutte le

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

imprese dall'art. 2086, comma 2 c.c. modificato dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Le società si trovano oggi a dover valutare un nuovo aggiornamento del Modello a seguito dell'ampliamento del catalogo dei reati tributari ad opera del D.Lgs. 75/2020 in recepimento della Direttiva PIF.

Con la novella introdotta dal D.Lgs. 75/2020 il legislatore ha — seppur con le dovute specificazioni che verranno nel seguito svolte — ampliato il novero dei reati tributari richiamati dall'art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001.

In particolare, con l'introduzione nel citato articolo del nuovo comma 1-bis, sono stati annoverati nel catalogo i delitti di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000, di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/2000 e di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater D.Lgs. 74/2000 purché “*commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro*”.

La specificazione introdotta dalla Direttiva PIF e recepita nell'ordinamento giuridico nazionale circoscrive potenzialmente l'ambito applicativo della norma ad una ristretta cerchia di imprese in possesso di determinate caratteristiche (rapporti con operatori esteri e con volumi particolarmente elevati).

Pertanto, occorre verificare attentamente tramite risk assessment se la società ha i presupposti perché possano in ipotesi essere commessi tali reati provvedendo ad aggiornare, con previsioni ad hoc, il Modello di Organizzazione e Controllo.

In merito, ad esempio nell'aggiornamento del Modello può essere previsto che nelle procedure siano contemplati presidi di controllo addizionali al momento dell'acquisto di beni o servizi nell'identificazione della controparte per evitare che si tratti di società che potrebbero rivelarsi delle “*cartiere*”.

L'art. 6, D.Lgs. 231/2001, anch'esso novellato dal D.Lgs. 75/2020 e che ha previsto la punibilità (prima esclusa) del tentativo in rapporto ai reati ex artt. 2, 3 e 4, D.Lgs. 74/00, a determinate condizioni, non è richiamato dal D.Lgs. 231/01.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

**G.1. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O
ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI**
(artt. 2 , D.Lgs. 74/00; a25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01)

Art. 2, D.Lgs. 74/00 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. *“I. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni [annuali] relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

II. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

II-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi e' inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

Commette il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti chi, obbligato dalla legge tributaria a presentare la dichiarazione annuale ai fini dei redditi o ai fini IVA, indica, in una delle dichiarazioni annuali obbligatorie relative alle imposte sui redditi o all'IVA *“elementi passivi fittizi”* cioè non corrispondenti al vero, al fine di evadere l'imposta, avvalendosi, a tale scopo, come mezzo fraudolento, di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e che di queste operazioni dovrebbero valere come prova.

Si tratta della fattispecie classica del far apparire costi che diminuiscono il guadagno finale da assoggettare all'imposta, sì da ottenere lo scopo di pagare una imposta minore di quella dovuta. Questo scopo, per far qualificare come delitto la relativa condotta, deve essere realizzato mediante un artificio di natura sostanzialmente contabile, vale a dire, con il formulare una dichiarazione infedele predisponendo mezzi di prova costruiti da menzognere fatture o altri documenti ugualmente utilizzabili a servire da riscontro.

La condotta tipizzata ha contenuto esclusivamente commissivo: viene descritta dalla norma nell'indicare in una delle dichiarazioni sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi e nel contemporaneo avvalersi di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. Quanto

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

all'indicazione di elementi passivi fittizi, la norma descrive una tipica modalità della condotta di falsificazione che si esprime nell'indicazione di valori negativi (incremento dei costi sostenuti rispetto a quelli effettivi) tali da determinare una base imponibile inferiore rispetto a quella effettiva ovvero che incida sulla quantificazione della imposta, operando sul meccanismo della detrazione/deduzione o della rivalsa. Quanto alla condotta dell'avvalersi, ai fini dell'integrazione del reato, è necessario che le fatture o i documenti siano registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o siano detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il bene giuridico tutelato è l'interesse statale alla completa, tempestiva ed integrale percezione dei tributi nonché la trasparenza del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, vale a dire che l'attività economica del contribuente e la sua posizione reddituale, siano correttamente documentate.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

- art. 2, co. 1: fino a 500 quote;
- art. 2, co. 2-bis: fino a 400 quote.

La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

G.2. DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

(artt. 3, D.Lgs. 74/00; 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

Art. 3, D.Lgs. 74/00 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. *“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

II. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

III. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.

Commette il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici chiunque, al fine di evadere l'IVA o l'imposta sui redditi, nelle dichiarazioni relative a tali imposte, indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi. A condizione, tuttavia, che:

- l'imposta evasa, sia essa a titolo di IRES O IRPEF o di IVA, sia superiore a euro 30.000;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, superiore a euro 1.500.000, ovvero, qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie sia superiore al 5% dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

La fraudolenza dichiarativa del delitto in questione è specifica dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilità richiedendo, per il suo avveramento, una falsa rappresentazione delle scritture contabili ovvero di essersi avvalsi di documenti o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

fino a 500 quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

G.3. EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

(artt. 8, D.Lgs. 74/00; 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01)

Art. 8, D.Lgs. 74/00 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. *“I. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

II. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

II-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Commette il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o delle imposte sul valore aggiunto emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

- art. 8, co. 1: fino a 500 quote;
- art. 8, co. 2-bis: fino a 400 quote

La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

G.4. OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

(artt. 10, D.Lgs. 74/00; 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01)

Art. 10, D.Lgs. 74/00 – Occultamento o distruzione di documenti contabili. *“I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.*

Commette il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o delle imposte sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da rendere impossibile la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con riferimento alla situazione interna dell'azienda.

Le condotte tipizzate hanno contenuto esclusivamente commissivo:

- a) l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori (i documenti vengono nascosti o posti in luogo diverso da quello preposto a conservarli oppure ne viene semplicemente rifiutata l'esibizione);
- b) la distruzione consiste nella soppressione definitiva della documentazione.

La condotta è connotata dallo scopo essenziale di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero consentire l'evasione a terzi.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

fino a 400 quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

G.5. SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

(artt. 11, D.Lgs. 74/00; 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

Art. 11, D.Lgs. 74/00 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. *“I. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

II. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”

Commette il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o delle imposte sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni amministrative di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ossia il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessita per la sua integrazione che sia iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie di cui al comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente un procedura di transazione fiscale in atto.

Le condotte tipizzate hanno contenuto esclusivamente commissivo:

a) nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti su propri o altrui beni (quindi un'attività di materiale sottrazione di disponibilità, comma 1);

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

b) nell'indicare nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (quindi un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale, comma 2).

La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

fino a 400 quote, aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

G.6. DICHIARAZIONE INFEDELE, OMESSA DICHIARAZIONE, INDEBITA COMPENSAZIONE, SE COMMESSI NELL'AMBITO DI SISTEMI FRAUDOLENTI E AL FINE DI EVADERE L'IVA PER UN IMPORTO NON INFERIORE A 10.000.000 DI EURO (artt. 4, 5 e 10-quater, D.Lgs. 74/00; 25-quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01)

Art. 4, D.Lgs. 74/00 – Dichiarazione infedele. *“I. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

I-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

I-ter. Fuori dei casi di cui al comma I-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma I, lettere a) e b).”

Art. 5, Dlgs. 74/00 – Omessa dichiarazione. *“I. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

I-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate e' superiore ad euro cinquantamila.

II. Ai fini della disposizione prevista dai commi I e I-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.

Art. 10-quater, D.Lgs. 74/00 – Indebita compensazione. *“I. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

II. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”

Il reato di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000) punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando siano superate determinate soglie riferite, congiuntamente, all'ammontare dell'imposta evasa

(che deve superare i 100 mila euro) e all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione (che deve essere superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a 2 milioni di euro).

Tale fattispecie si caratterizza per un minore disvalore di condotta rispetto ai reati di dichiarazioni fraudolente ex artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) D.Lgs. 74/2000, i quali si sostanziano nella presentazione di dichiarazioni non solo inveritiere ma anche “insidiose”, essendo basate su un impianto documentale idoneo a ostacolare l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Ciò giustifica le soglie di punibilità più alte per il reato di dichiarazione infedele rispetto al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ex art. 3 D.Lgs. 74/2000 e la minor entità del minimo e del massimo edittale della pena.

Secondo autorevole dottrina la condotta tipica consiste nel presentare una dichiarazione semplicemente inveritiera, scevra da qualsiasi artificio fraudolento.

Il reato in esame si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione, configurandosi come reato istantaneo: a nulla rileva l'eventuale presentazione di una successiva dichiarazione integrativa.

La fattispecie incriminatrice richiede il dolo specifico, ossia che l'agente ponga in essere la propria condotta col precipuo fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il reato di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000) punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 50 mila euro. È altresì punito il contribuente che non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, sempreché l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a 50 mila euro.

Il legislatore stesso chiarisce che (art. 5, comma 2, D.Lgs. 74/2000) non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine, non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Conseguentemente, il delitto *de quo* si perfeziona a partire dal novantunesimo giorno dalla scadenza prevista dalla legge per la presentazione della dichiarazione sui redditi o sull'IVA.

È bene precisare che, come emerge dalla lettura della disposizione, il reato di omessa dichiarazione si configura come reato di danno; in altri termini, la condotta del contribuente viene punita a

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

condizione che si verifichi effettivamente un danno al bene giuridico tutelato (la corretta percezione dei tributi), peraltro quantitativamente superiore alla soglia di punibilità (50 mila euro).

Anche il delitto di cui all'art. 5, D.Lgs. 74/2000 richiede il dolo specifico, ossia che il contribuente ometta la presentazione della dichiarazione annuale col fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater, D.Lgs. 74/2000) punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o crediti inesistenti, per un importo annuo superiore a 50 mila euro.

Sono considerati crediti “*inesistenti*”, i crediti fittizi con la presenza di un disegno criminoso del contribuente (ad es. credito IVA derivante da fatture per operazioni inesistenti. Sono considerati crediti “*non spettanti*” quei crediti esistenti, ma che non sono suscettibili di compensazione in quanto, ad esempio:

- (B) v'è per legge uno “*sfasamento temporale*” che non consente di evidenziare quel credito in dichiarazione e di utilizzarlo nel periodo d'imposta in cui il contribuente lo ha utilizzato;
- (B) quando è stata superata la soglia massima annua compensabile prevista per legge;
- (B) attengono a costi non inerenti in materia di IVA.

Il delitto, punito a titolo di dolo generico, si consuma al momento della presentazione del modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto “*con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto della compensazione, ai sensi dell'art. 17 d.lg. n. 241/1997, di crediti in realtà non spettanti o inesistenti*”.

Tutti e tre i delitti in esame costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa della Società solo se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

- art. 4: fino a 300 quote;
- artt. 5 e 10-quater: fino a 400 quote.

La pena pecuniaria è aumentata di un terzo se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

Sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da 3 mesi a due anni.

G.7. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate (attività dirette, ossia attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito dei processi fiscali, direttamente rilevanti ai fini della commissione dei reati tributari; attività strumentali di I° livello, ossia attività sensibili svolte al di fuori del processo fiscale, ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più reati tributari; attività strumentali di II° livello, ossia attività sensibili svolte nell'ambito di processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione di reati tributari), che di seguito si elencano:

1. Amministrazione, finanza e controllo;
2. Gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi;
3. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;
4. Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
5. Gestione delle sponsorizzazioni;
6. Gestione dei rapporti infragruppo; cessione e dismissione di *assets*.

G.7.1. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Ufficio *Billing & Back Office*;
- Responsabile *Risk Management & Control*.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA, indicazione di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

imposte;

- contabilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;
- nella predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES ed IVA, indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte;
- occultamento (i documenti vengono nascosti o posti in luogo diverso da quello preposto a conservarli oppure ne viene semplicemente rifiutata l'esibizione) o distruzione delle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte;
- indicazione nella documentazione presentata ai fini di una transazione fiscale, di elementi attivi o passivi diversi da quelli reali (attività di falsificazione della consistenza patrimoniale).

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di **procedure scritte relative ai cicli attivo e passivo**, le quali includono parti che descrivono i **processi di fatturazione attiva e passiva**, con le rispettive garanzie. A ciò si aggiungono i presidi forniti dalla **procedura di contabilità generale e redazione del bilancio**.

Indice di rischio: ALTO.

G.7.2. GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile *Energy Management Power & Trading*;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Responsabile *Billing and Back Office*;
- Responsabile *Corporate Account & Partnership*.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- nella fase di ricerca, selezione e qualifica dei fornitori, omissione delle attività di verifica sull'esistenza ed operatività del fornitore, sulla natura fittizia delle controparti (società che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti;
- nella fase di gestione degli acquisti dei beni e dei servizi, stipula di contratti di acquisto di beni e servizi in tutto o in parte inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta** per la gestione degli **approvvigionamenti e fornitori**, inclusa nella procedura del **ciclo passivo**.

Indice di rischio: ALTO.

G.7.3. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- nella fase di ricerca, selezione e qualifica dei consulenti, omissione delle attività di verifica sull'esistenza ed operatività del consulente, sulla natura fittizia delle controparti (consulenti che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti;
- nella fase di gestione degli incarichi, stipula di contratti per consulenze inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi (o per importi superiori a quelli reali) ed evadere le imposte.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta di gestione dei rapporti consulenziali**.

Indice di rischio: MEDIO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

G.7.4. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari - H.R.;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile *Risk Management & Control*.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- mettere a rimborso e portarsi in deduzioni spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte.

Prassi aziendale e controlli in essere – Presidi specifici finalizzati a evitare che si concretizzi il rischio individuato sono contenuti sia nella **procedura scritta di gestione per l'assunzione del personale dipendente** (v. **sub-procedure** ivi richiamate *Time Reports*, auto aziendali, rimborsi, trasferte, ecc.), sia in quella relativa alla **contabilità generale e redazione del bilancio d'esercizio**.
Indice di rischio: BASSO.

G.7.5. GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Consiglio di Amministrazione;
- Responsabile Affari Societari e Legali.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- contabilizzazione di fatture per sponsorizzazione inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi;
- sponsorizzazioni a beneficio a persone/società fittizie con le quali saranno contabilizzate operazioni “soggettivamente” inesistenti.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta per la gestione di omaggi, donazioni e sponsorizzazioni**.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Indice di rischio: BASSO.

G.7.6. GESTIONE DEI RAPPORTI INFRAGRUPPO; CESSIONE E DISMISSIONE DI ASSETS

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Responsabile *Billing & Back office*;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito.
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- contabilizzazione di fatture per operazioni tra le società del Gruppo, in realtà inesistenti, al fine di registrare elementi passivi fittizi (o per importi superiori a quelli reali) ed evadere le imposte sui redditi;
- al fine di sottrarre la Società al pagamento di imposte, alienazione simulata di alcuni *assets* aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Prassi aziendale e controlli in essere – L'Ufficio *Risk Management & Control* supervisiona l'attività del Controllo di Gestione, che gestisce i rapporti tra società CRE e ECO, controllata al 100%, e società partecipate; cura il *budget* di gruppo e la consuntivazione periodica dei dati.

I rapporti tra CRE ed ECO (rapporti *intercompany*) sono bidirezionali. Nel rispetto dei requisiti di correttezza gestionale e trasparenza contabile, sono regolamentati da formali contratti che disciplinano le prestazioni di scambio ed i relativi corrispettivi annuali.

Le principali prestazioni di scambio, disciplinate nei suddetti contratti, si riferiscono a:

- **Riaddebito costi del Personale:** è stata implementata una procedura scritta che prevede, in capo a ciascun dipendente, la compilazione su base giornaliera del modulo "Time Report" con indicazione delle ore/lavoro dedicate ad ogni società del gruppo (per la compilazione si accede con password personale del singolo dipendente). Il costo orario utilizzato per la valorizzazione delle ore/lavoro è ottenuto dall'analisi del costo azienda (costo complessivo, comprensivo di eventuali benefits, di ogni dipendente).
- **Riaddebito costi per servizi:** si fa riferimento principalmente al riaddebito dei costi relativi

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

all'utilizzo di *software* e *hardware*, oltre alla ripartizione dei costi per la sede. Questi costi vengono annualmente quantificati e ripartiti tra ECO e CRE con l'utilizzo di *driver* specifici. Vi è una procedura formalizzata che definisce e regola le modalità di riaddebito dei costi dei servizi *intercompany*.

- **Riaddebito costi della fornitura di energia elettrica che ECO acquista da CRE per i propri clienti:** mensilmente CRE fattura a ECO l'energia. Per la determinazione del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica, al fine di minimizzare la possibilità di commettere errori, è stato implementato un modulo di *business intelligence* attraverso l'utilizzo di apposito *software*. Le regole utilizzate per la determinazione del *transfer price* sono disciplinate all'interno della *risk policy* predisposta con ausilio di consulenti esterni ed approvata dal CdA. Inoltre, relativamente alla fatturazione *Intercompany* della fornitura di energia, esiste un meccanismo di *segregation of duties* in base al quale chi effettua il calcolo è diverso da colui che effettua il controllo della correttezza di tale calcolo.

I rapporti con Società terze partecipate sono regolamentati e formalizzati da contratti tra le parti.

Le garanzie per il contenimento del rischio vengono approntate direttamente dal C.R.E., a cui E.CO. si uniforma.

Per quanto riguarda la cessione e dismissione di assets e i rischi a ciò connessi, si osserva che la Società non ha beni immobili. Gli unici *assets* sono rappresentati dalle partecipazioni societarie.

Indice di rischio: ALTO.

PARTE SPECIALE “H” – ALTRI REATI

H.1. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

(artt. 416, 416-bis, 416-ter, 630 c.p.; 24-ter, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale dedicata alla trattazione dei reati richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

La presente Parte Speciale limita l'analisi ai reati che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere. *“I. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

II. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

III. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

IV. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

V. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

VI. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

VII. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto e' commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.

Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere. *“I. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

II. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

III. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

IV. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

V. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

VI. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

VII. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

VIII. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Con riferimento alle fattispecie di associazioni per delinquere sopra considerate, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione, partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, indipendentemente dall'effettiva commissione (e distinta punizione) dei reati che costituiscono il fine dell'associazione. Ciò significa che la sola cosciente partecipazione ad una associazione criminosa da parte di un esponente o di un dipendente dell'Ente potrebbe determinare la responsabilità amministrativa dell'Ente stesso, sempre che la partecipazione o il concorso all'associazione risulti nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo. E' inoltre richiesto che il vincolo associativo si espliciti attraverso un minimo di organizzazione a carattere stabile nel tempo e la condivisione di un programma di realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Non basta cioè l'occasionale accordo per la commissione di uno o più delitti determinati. La giurisprudenza ritiene altresì possibile il concorso nel reato di associazione criminosa da parte di colui che, pur non partecipando all'associazione stessa, fornisca un apporto sostanziale, anche se episodico, alla sua sussistenza od al perseguimento dei suoi scopi.

I delitti previsti dagli artt. 416 e 416-bis c.p. comportano la responsabilità amministrativa della Società anche qualora si tratti di reati transnazionali (artt. 10 e 3, L. 146/2006).

Si considera **transnazionale** il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La presente Parte Speciale limita l'analisi ai reati che potrebbero configurarsi in capo alla Società.

Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso. *“1. Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra*

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

II. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

III. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.

IV. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.”

Tale reato reprime la condotta di chiunque accetta la promessa di procurare voti, mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. *“I. Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

II. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

III. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

IV. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

V. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

VI. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la

reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

VII. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.

Tale reato si configura nel caso di sequestro di una persona allo scopo di perseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. Il reato è aggravato nel caso in cui dal sequestro derivi la morte non voluta della persona sequestrata.

[- delitti previsti dall'art. 74, D.Lgs. 309/1990;

- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ex art. 291-quater, D.P.R. 43/1973, rich. art. 10, L. 146/2006;

omissis]

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

! artt. 416, co. 6, 416-bis, 416-ter, 630 c.p., delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dal medesimo articolo: da 400 a 1.000 quote;

! art. 416 c.p., eccetto co. 6, c.p.: da 300 a 800 quote.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non inferiore ad un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati in questione, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, D.Lgs. 231/01.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energiacorrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

H.2. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
2. Assegnazione e gestione di incarichi di consulenza e collaborazione;
3. Gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi;
4. Gestione degli omaggi, liberalità, sponsorizzazioni;
5. Gestione dei rifiuti e di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
6. Amministrazione, Finanza e Controllo.

H.2.1. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari – H.R.;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile *Risk Management & Control*.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- assunzione nell'area vendite di un dipendente affiliato ad una associazione di tipo mafioso, o comunque indicato da soggetti appartenenti ad una associazione di tipo mafioso, avvantaggiandosi della forza intimidatrice del vincolo associativo nella conclusione di contratti in favore della Società.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta di gestione per l'assunzione del personale dipendente** volta a scongiurare il rischio suindicato.

Indice di rischio: BASSO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

H.2.2. ASSEGNAZIONE E GESTIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito

- affiliazione di un esponente della società ad una associazione di tipo mafioso, per utilizzarne la forza intimidatrice al fine di ottenere condizioni più favorevoli nell'instaurazione di un rapporto di consulenza;
- stipula di contratti di consulenza con soggetti affiliati ad associazioni di tipo mafioso, o comunque indicati da esponenti affiliati alle predette associazioni, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso;
- accordo fra esponenti della funzione Amministrazione della Società con il Consulente fiscale esterno finalizzato alla commissione di reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (ad. es. al fine di utilizzare nella dichiarazione dei redditi fatture o altri documenti per incarichi di consulenza inesistenti).

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta per la gestione dei rapporti consulenziali**, idonea a scongiurare il rischio di verifica delle suddette modalità attuative dell'illecito.

Indice di rischio: MEDIO.

H.2.3. GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- Amministratore Delegato;
- Responsabile delle Funzione interessata;
- Responsabile Risorse Umane;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Ufficio Risk Management & Control.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- stipula di contratti di fornitura di beni o servizi con soggetti affiliati ad associazioni criminali, o comunque indicati da esponenti affiliati alle predette associazione, ottenendone in cambio vantaggi diretti o indiretti per la Società, grazie all'influenza esercitata sul territorio dall'associazione di tipo mafioso;
- utilizzo da parte di un esponente aziendale affiliato ad una associazione di tipo mafioso della forza intimidatrice del vincolo associativo al fine di ottenere un vantaggio ingiusto nei rapporti con i fornitori della Società.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta per il ciclo passivo**, che include regole generali di gestione di **approvvigionamenti e fornitori** idonea a scongiurare il rischio di verifica dell'illecito in esame.

Indice di rischio: ALTO.

H.2.4. GESTIONE DEGLI OMAGGI, LIBERALITÀ, SPONSORIZZAZIONI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Societari e Legali.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- conclusione di contratti di sponsorizzazione o elargizioni di liberalità a favore di enti affiliato ad associazioni di tipo mafioso, al fine di agevolare l'attività e sfruttare la forza intimidatrice dell'associazione mafiosa per ottenere vantaggi per la società.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta per la gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni**.

Indice di rischio: BASSO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

H.2.5. GESTIONE DEI RIFIUTI E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- associazione tra soggetti apicali della Società, R.S.P.P. e un gestore di rifiuti incaricato dalla Società al fine di smaltire illecitamente quantitativi di rifiuti non dichiarati, a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare dei suddetti rifiuti, o al fine di documentare quantitativi di tipologie di rifiuti diverse dalle reali, così che possano essere illecitamente smaltiti a tariffe più basse rispetto a quelle previste per lo smaltimento regolare dei suddetti rifiuti.

Prassi aziendale e controlli in essere – Si rinvia ai presidi indicati nella **parte relativa ai Reati Ambientali**.

Indice di rischio: BASSO.

H.2.6. AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile *Risk Management & Control*.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- associazione finalizzata alla commissione di reati tributari (ad es. fra ufficio amministrativo, Studio di consulenza fiscale esterno e un soggetto terzo, con utilizzo di fatture o altri documenti di quest'ultimo, emessi per operazioni inesistenti, nella formazione delle dichiarazioni dei redditi della Società).

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di **procedure scritte relative ai cicli attivo e passivo**, le quali includono parti che descrivono i **processi di fatturazione attiva e passiva**, con le rispettive garanzie. A ciò si aggiungono i presidi forniti dalla **procedura di contabilità generale e redazione del bilancio**.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Indice di rischio: ALTO.

H.3. REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

(artt. 473, 474 c.p.; 25-bis, D.Lgs. 231/01)

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati richiamati dall'art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni. *“I. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta' o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

II. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffatta' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

III. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

La norma punisce chi, pur potendo accertare l'altrui appartenenza di marchi e di altri segni distintivi di prodotti industriali, ne compie la contraffazione, o altera gli originali, ovvero fa uso dei marchi falsi senza aver partecipato alla falsificazione. Anche la riproduzione identica o l'imitazione degli elementi distintivi sostanzia un reato di contraffazione, in quanto perpetuata in modo tale da far apparire il bene, ad una prima percezione, autentico. Si tratta di quelle falsificazioni materiali idonee a ledere la pubblica fiducia circa la provenienza di prodotti o servizi;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

per la commissione dell'illecito è richiesto il dolo, che potrebbe sussistere non solo nei casi in cui vi sia la certezza dell'esistenza di altrui registrazioni, ma qualora, pur sussistendo il dubbio, non si proceda a preventiva verifica. La norma consente anche di contrastare i falsi materiali che potrebbero colpire i documenti comprovanti la concessione dei brevetti o le registrazioni dei modelli.

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. *“I. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati e' punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

II. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

III. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.

L'articolo punisce coloro che introducono in Italia prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, oppure detengono per la vendita, mettono in vendita o comunque in circolazione prodotti contraffatti; per l'illecito è richiesto il fine di trarre profitto.

Il detentore potrebbe essere punito, oltre che per il reato in questione, anche per il reato di ricettazione, qualora fosse a conoscenza fin dal momento dell'acquisto della falsità dei segni distintivi apposti ai prodotti da parte del suo fornitore o da altri.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non superiore ad un anno.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

H.4. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Gestione del *marketing* e della comunicazione;
2. Processo di realizzazione, acquisto e diffusione di contenuti *web*.

H.4.1. GESTIONE DEL *MARKETING* E DELLA COMUNICAZIONE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Direzione *Sales & Marketing*;
- Ufficio Affari Legali.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Utilizzo di un logo o marchio altrui per contraddistinguere l'azienda; utilizzo da parte di altri del marchio, logo, segni distintivi, materiale di comunicazione in genere dell'azienda non appropriato (ad esempio associato ad attività illecite) oppure non autorizzato (ad esempio associato a prodotti/servizi relativi ad aziende con le quali non si hanno rapporti di collaborazione).

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società ha il proprio logo identificativo che, a valle di una ricerca presso l'ufficio marchi della camera di commercio, è risultato esclusivo. La Società ha altresì adottato un *format* legale per l'autorizzazione all'utilizzo del proprio logo da parte di altri (in occasione di fiere, eventi, presentazioni, etc..), senza il quale l'eventuale uso del segno rappresenta una violazione di carattere commerciale, con eventuali conseguenze anche in termini legali.

Indice di rischio: BASSO.

H.4.2. PROCESSO DI REALIZZAZIONE, ACQUISTO E DIFFUSIONE DI CONTENUTI *WEB*

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- Responsabile *Sales & Marketing*;
- Ufficio Affari Legali.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- utilizzo e/o divulgazione di materiale protetto da diritti di autore, senza relativa autorizzazione.

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società ha un contratto con un'Agenzia esterna, che si occupa di fornire i contenuti *web* pubblicati. L'Agenzia svolge il proprio incarico garantendo il rispetto dei diritti d'autore e/o privativa intellettuale altrui, nell'opera di procacciamento di contenuti. Quando i diritti sul materiale utilizzato appartengono a terzi, la Società acquisisce il loro consenso scritto al libero utilizzo. Prima che il materiale venga pubblicato sul web, il Responsabile della Direzione *Sales & Marketing* deve rilasciare la propria autorizzazione. La Società ha inoltre un D.P.O., competente a fornire ulteriori presidi a tutela dei diritti d'autore, proprietà intellettuale e *privacy* in ambito *digital* e *social*.

I contratti con consulenti, professionisti e Agenzie, anche in questo specifico campo, sono dotati di apposite clausole finalizzate al rispetto dellanormativa 231/2001, del relativo Modello adottato dalla Società (comprensivo di CodiceEtico), con la previsione di una clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse e/o clausole penali).

Indice di rischio: BASSO.

H.5. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

(artt. 513, 513-bis, 514, 515, 517, 517-ter c.p.; 25-bis.1, D.Lgs. 231/01)

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio. *“I. Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”*

Il reato si sostanzia in atti di violenza sulle cose o nell'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di ostacolare od impedire il regolare svolgimento di un'attività commerciale od industriale, sempre che non siano integrati reati più gravi (ad es. incendio, oppure uno dei reati informatici previsti dall'art. 24-bis del Decreto).

La fattispecie tutela il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai soggetti privati.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Per “violenza sulle cose” si fa riferimento alla nozione contenuta nell’art. 392, secondo comma, c.p. secondo cui “agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione”. Pertanto, si deve far riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse. In particolare, la cosa viene danneggiata quando è distrutta, dispersa o deteriorata; è trasformata quando è materialmente modificata anche se in senso migliorativo; ne è mutata la destinazione quando vi è un mutamento di destinazione soggettiva nei confronti di chi ne aveva la disponibilità o l’utilizzabilità. Per “mezzi fraudolenti” devono intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, la frequente realizzabilità del fatto tipico in funzione di atto di concorrenza ha indotto parte della dottrina a identificare i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. La fattispecie delittuosa può rilevare anche in materia di concorrenza sleale, allorché il turbamento dell’altrui attività economica derivi da comportamenti posti in essere con inganno e illeciti artifici al fine di danneggiare l’attività stessa e sempre che l’uso dei mezzi fraudolenti non sia diretto ad assicurare un utile economico. La condotta deve essere orientata all’impedimento o al turbamento dell’industria o del commercio.

Per “impedimento” si intende il non lasciar svolgere l’attività, sia ostacolandone l’inizio, sia paralizzandone il funzionamento ove sia già in corso. Per “turbamento” si intende un’alterazione del regolare svolgimento dell’attività che può intervenire nel momento genetico o in fase funzionale. L’incriminazione ha natura sussidiaria perché è destinata a operare qualora il fatto non costituisca un fatto più grave. Per la presenza della clausola di sussidiarietà, la fattispecie è destinata a una funzione complementare e sussidiaria rispetto a quella contenuta nell’art. 513-bis c.p., relativa a una condotta più gravemente sanzionata.

A titolo esemplificativo, il reato si sostanzia qualora si inserisca nel codice sorgente del proprio sito internet - in modo da renderlo maggiormente visibile ai motori di ricerca - di parole chiave riferibili ad imprese o a prodotti del concorrente, al fine di dirottare i potenziali clienti.

Art. 513-bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza. *“I. Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

II. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo gestita dallo Stato o da altri enti pubblici”

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Commette questo delitto l'imprenditore che compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Il reato sussiste anche quando la violenza o la minaccia sia posta in essere da terzi per conto dell'imprenditore, oppure non sia direttamente rivolta al concorrente, ma ai suoi potenziali clienti. Il reato si potrebbe ravvisare qualora si minacci di arrecare un danno ingiusto nei confronti di partecipanti a una gara pubblica, al fine di conoscere le loro offerte e formularne più basse, oppure si minacci, nel rapporto con un proprio Cliente, di applicare condizioni peggiorative o di revocare i crediti concessi, ovvero, nel rapporto con un proprio fornitore, di non effettuare altri ordini nel caso in cui il Cliente/fornitore ricorra ai servizi di/fornisca un determinato concorrente.

Art. 514 c.p. – Frode contro le industrie nazionali. *“I. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

II. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”

Il reato sanziona coloro che creano un danno contro all'industria ed economia nazionale, ponendo in circolazione od in commercio prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti.

Accanto alla previsione dei marchi e segni distintivi, la norma incriminatrice annovera anche i “nomi”, identificabili come quelle indicazioni come denominazioni, insegne, emblemi, firme, etc. apposte per contrassegnare i prodotti ma non facenti parte del marchio.

Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio. *“I. Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

II. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.”

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Commette illecito chi consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, o che, pur essendo della stessa specie, per origine, provenienza, qualità o quantità, sia diversa da quella pattuita; il reato si sostanzia nei casi in cui non vi siano i presupposti di truffa.

La diversità "per origine" riguarda il luogo geografico di produzione di cose che ricevono un particolare apprezzamento da parte dei consumatori proprio per essere prodotte in una determinata zona o regione.

La diversità per "provenienza" concerne essenzialmente due ipotesi; la prima consiste nel contraddistinguere, con una indicazione originaria, un prodotto diverso da quello originario mentre la seconda ipotesi consiste nell'utilizzare, nella confezione di un prodotto, l'attività di un'azienda diversa da quella che lo contraddistingue.

La diversità "per qualità" si ha quando si consegna una cosa dello stesso genere o della stessa specie di quella dichiarata o pattuita, ma inferiore per prezzo o utilizzabilità a causa di una differente composizione o di una variazione di gusto.

La diversità "per quantità" riguarda il peso, la misura o anche il numero.

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. *"I. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altradisposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro."*

Il delitto consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione opere o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine del bene, provenienza o qualità. La norma tutela i principi di onestà nel commercio e si applica sussidiariamente, quando non ricorrano gli estremi delle più gravi incriminazioni degli artt. 473 e 474 c.p.

La messa in vendita o in circolazione delle opere dell'ingegno o dei prodotti deve avvenire con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Per "marchi o segni distintivi nazionali o esteri" si intendono segni emblematici o nominativi usati dall'imprenditore per contraddistinguere un prodotto ovvero una merce.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Non occorre tuttavia che i marchi siano registrati in quanto l'art. 517 c.p., a differenza dell'art. 474 c.p., non prescrive la previa osservanza delle norme sulla proprietà industriale. Il marchio può essere altresì di gruppo, in quanto indicante la provenienza dei prodotti da tutte le imprese collegate.

Per “nomi” di intendono le denominazioni che caratterizzano il prodotto all'interno di uno stesso genere.

Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale. *“I. Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. II. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. III. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. IV. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Il reato punisce chiunque, potendo conoscere l'esistenza di brevetti o di registrazioni altrui, fabbrica o utilizza ai fini della produzione industriale oggetti o altri beni, usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato punisce anche la condotta di chi, al fine di trarne profitto, introduce in Italia, detiene per la vendita, pone in vendita o mette comunque in circolazione beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

- artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater c.p.: fino a 500 quote;
- artt. 513-bis e 514 c.p.: fino a 800 quote.

Sanzioni interdittive: solo per artt. 513-bis e 514 c.p., interdizione dall'esercizio dell'attività;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata da tre mesi a due anni.

H.6. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Attività di *trading* e ciclo attivo (*pricing*, gestione della fornitura di EE e GN, *e-mobility*, fatturazione attiva, gestione del credito);
2. Ciclo passivo – gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori di beni e servizi.

H.6.1. ATTIVITA' DI TRADING E CICLO ATTIVO (PRICING, GESTIONE DELLA FORNITURA DI EE E GN, E-MOBILITY, FATTURAZIONE ATTIVA, GESTIONE DEL CREDITO)

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Direzione *Energy Management & Trading*;
- Responsabile *Risk Management & Control*;
- Ufficio *Planning & Metering*;
- Responsabile *Billing & Back Office*;
- Responsabile *Corporate Account & Partnership*;
- Responsabile Ufficio Efficienza Energetica;
- Responsabile Ufficio Mobilità Elettrica.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- utilizzo di minacce nei confronti di un concorrente al fine di indurlo a comportamenti vantaggiosi per la società (ad es. per impedire che lo stesso pratichi prezzi inferiori a quelli applicati dalla società).

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Prassi aziendale e controlli in essere – La società è dotata di una **procedura scritta per il ciclo attivo, integrata a propria volta da altre/i procedure/protocolli**, a cui si rinvia integralmente.

Indice di rischio: ALTO.

H.6.2. CICLO PASSIVO – GESTIONE DEGLI ACQUISTI E DEI RAPPORTI CON I FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile delle Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali & Societari – H.R.;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo;
- Responsabile Ufficio *Risk Management & Control*;
- Responsabile Ufficio Efficienza Energetica;
- Responsabile Ufficio Mobilità Elettrica;
- Direzione *Sales & Marketing*.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- svolgimento dell'attività utilizzando macchinari e cespiti con usurpazione di diritti di proprietà industriale di terzi;
- messa in circolazione di beni fabbricati in violazione dei titoli di proprietà industriale.

Prassi aziendale e controlli in essere – E.CO. acquista macchinari e beni da produttori autorizzati o comunque selezionati mediante la **procedura scritta di gestione di approvvigionamenti e fornitori**, inclusa nella **procedura per il ciclo passivo**, con cui stipula **regolari contratti scritti**.

Per quanto riguarda la produzione di *gadgets* e materiale in generale, i fornitori utilizzano solo ed esclusivamente il logo di E.CO., messo a disposizione dalla Direzione *Sales & Marketing*, che garantisce questo aspetto.

Indice di rischio: ALTO.

H.7. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (artt. 171, co. 1, lett. A-bis e co. 3; 171-bis, L. 633/1941; 25-nonies, D.Lgs. 231/01)

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Art. 171, co. 1, lett. a-bis e co. 3, L. 633/1941 – Abusiva immissione in reti telematiche di opere protette. *“I. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

[omissis]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

[omissis]

III. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore”.

Commette il reato chiunque, senza averne il diritto, a qualsiasi scopo ed in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere. In alcuni particolari casi - per finalità culturali o di libera espressione ed informazione e con determinate limitazioni - è consentita la comunicazione al pubblico di opere altrui. Il secondo reato in oggetto consiste invece nell'abusivo utilizzo dell'opera dell'altrui ingegno, non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis, L. 633/1941 – Abusi concernenti il software e le banche dati. *“I. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.*

II. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64- quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Con riferimento ai programmi di elaboratori, il reato punisce le condotte di abusiva duplicazione, nonché di importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale od imprenditoriale (quindi anche per uso limitato nell'ambito della propria impresa), concessione in locazione, quando hanno per oggetto programmi contenuti in supporti privi del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Costituiscono inoltre reato la detenzione o il traffico di qualsiasi mezzo diretto alla rimozione o elusione dei dispositivi di protezione da utilizzi abusivi dei programmi. Con riferimento alla tutela dei diritti d'autore di una banca di dati, è invece punita la riproduzione su supporti non contrassegnati dalla SIAE, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la dimostrazione in pubblico non autorizzate dal titolare del diritto d'autore. Sono altresì sanzionate le condotte di estrazione e di reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati, intendendo per estrazione il trasferimento di dati permanente o temporaneo su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.

[artt. 171-ter, 171-septies, 171-octies, L. 633/1941: omissis]

SANZIONI – Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non superiore ad un anno.

H.8. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Utilizzo *softwares* tutelati da diritto d'autore.
2. Realizzazione, acquisto e diffusione di contenuti *web*.

H.8.1. GESTIONE UTILIZZO SOFTWARE TUTELATI DA DIRITTO D'AUTORE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Responsabile dei Sistemi Informatici - ICT.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- acquisto licenze *software* e duplicazione abusiva per utilizzo su un numero maggiore di terminali, ottenendo così un risparmio di spesa;
- trasferimento del contenuto di banche dati sottratte a società concorrenti al fine di portare vantaggi commerciali alla società (ad esempio database contenenti indagini di mercato o potenziali clienti);
- omissione del pagamento di licenze *software*.

Prassi aziendale e controlli in essere – Non è consentito l'uso di programmi diversi da quelli ufficialmente installati dal personale del Servizio ICT per conto della Società, né viene consentito agli utenti di installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno. La Società ha adottato un protocollo denominato “**Regole d'uso degli strumenti informatici**”, che contiene principi e prescrizioni valevoli non soltanto per scongiurare il rischio di commissione di reati informatici e violazione della *privacy*, ma anche per evitare un indebito utilizzo di *software* tutelati da diritto d'autore.

Indice di rischio: MEDIO.

H.8.2. PROCESSO DI REALIZZAZIONE, ACQUISTO E DIFFUSIONE DI CONTENUTI WEB

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

- Amministratore Delegato;
- Responsabile *Sales & Marketing*;
- Ufficio Affari Legali.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Utilizzo e/o divulgazione di materiale protetto da diritti di autore, senza relativa autorizzazione.

Prassi aziendale e controlli in essere – Si rinvia a quanto già scritto al paragrafo **H.4.2.**

Indice di rischio: BASSO.

H.9. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (artt. 377-bis c.p.; 25-decies, D.Lgs. 231/01)

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati richiamati dall'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della normativa di riferimento.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. *“I. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

Tale reato si perfeziona nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il reato è ipotizzabile in ogni ipotesi di indagine o di procedimento giudiziario penale riguardante o connesso con l'attività aziendale.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Il delitto previsto dall'art. 377-bis c.p. comporta la responsabilità amministrativa della Società anche qualora si tratti di reato transnazionale (artt. 10 e 3, L. 146/2006).

Si considera **transnazionale** il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

H.10. FAVOREGGIAMENTO PERSONALE (SOLA IPOTESI DI TRANSNAZIONALITA') (artt. 378 c.p.; 3 e 10, L. 146/2006)

Art. 378 c.p. – Favoreggiamento personale. *“I. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

II. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

III. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.

IV. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.”

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto. La pena è aggravata quando il delitto commesso è quello di associazione mafiosa. Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, integrano il reato anche le false risposte, tese ai fini di cui sopra, alle richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Il delitto previsto dall'art. 378 c.p. comporta la responsabilità amministrativa della Società **solo** qualora si tratti di reato transnazionale (artt. 10 e 3, L. 146/2006).

Si considera **transnazionale** il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

SANZIONI – Sanzione amministrativa: fino a 500 quote.

La Società non ha operatività con clientela estera, non ha soci esteri e non opera con soggetti esteri, per cui non sono individuabili attività nel cui ambito potrebbe astrattamente realizzarsi la fattispecie di reato in esame, avente necessariamente i caratteri della transnazionalità.

H. 11. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

1. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio e nomina dei professionisti esterni.

H.11.1. GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E STRAGIUDIZIALI (ES. CIVILI, TRIBUTARI, GIUSLAVORISTICI, AMMINISTRATIVI, PENALI), IN TUTTI I GRADI

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

DI GIUDIZIO E NOMINA DEI PROFESSIONISTI ESTERNI.

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile Affari Legali e Societari;
- Responsabile Amministrazione Finanza & Credito;
- Responsabile Amministrativo.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- esercizio di pressioni, od offerte di denaro o altre utilità a persone chiamate dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi, al fine di indurle a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci (ad es. pressione esercitata da un superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze).

Prassi aziendale e controlli in essere – La Società è dotata di una **procedura scritta per la gestione del contenzioso**, che per quanto riguarda la nomina di professionisti esterni, a propria volta richiama la **procedura scritta sulla gestione dei rapporti consulenziali**. Si applica inoltre il **protocollo relativo ai rapporti con la P.A.**

Indice di rischio: BASSO.

H.12. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

(artt. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter, 5; 22, co. 12-bis, D.Lgs. 286/1998;
25-duodecies, D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale, dedicata alla trattazione dei reati richiamati dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001, limitatamente ai casi che potrebbero configurarsi in capo alla Società, descrive le fattispecie di illecito, individua le aree a rischio reato e definisce i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti apicali e dai soggetti sottoposti che operano nelle relative aree, al fine di prevenire la commissione dei reati individuati nell'ambito della

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

normativa di riferimento.

Art 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, 5, D.Lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine. “[omissis] *III. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

III-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

III-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.*

[omissis]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”

I delitti previsti dagli artt. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/98 comportano la responsabilità amministrativa della Società anche qualora si tratti di reati transnazionali (artt. 10 e 3, L. 146/2006). Si considera **transnazionale** il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Art. 22, commi 12 e 12-bis, D. Lgs. 286/1998 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

“[omissis] XII. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

XII-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale”.*

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

massimo di 150.000 €, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa; esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

La legge 161/2017 ha integrato con due nuove fattispecie l'art. 25-duodecies (*"Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"*) del D.Lgs. 231/2001 e, in particolare:

- l'art. 12, co. 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 286/1998, vale a dire la condotta di chi *"promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente"*, ivi comprese le relative aggravanti;
- l'art. 12, co. 5 del D.Lgs. 286/1998, vale a dire la condotta di chi *"al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato"*.

SANZIONI – Sanzione pecuniaria:

- art. 22, c. 12-bis, D.Lgs. 286/98: da 100 a 200 quote, massimo 150.000 euro;
- art. 12, co. 5, D.Lgs. 286/98: da 100 a 200 quote;
- art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/98: da 400 a 1.000 quote;
- art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.Lgs. 286/1998 in ipotesi di transnazionalità: da 200 a 1.000 quote.

Sanzioni interdittive: per i soli delitti di cui all'art. 12, D.Lgs. 286/98: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Durata non inferiore a un anno (non superiore a due anni, in ipotesi di transnazionalità).

H.13. ATTIVITA' SENSIBILI

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato sopra richiamate, che di seguito si elencano:

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

1. selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;
2. gestione contratti di appalto e di fornitura di servizi.

H.13.1. SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari - H.R.;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile *Risk Management & Control*.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Assunzione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o sia stato revocato o annullato.

Prassi aziendale e controlli in essere – Nella **procedura scritta di gestione dell'assunzione del personale**, è prevista una parte dedicata ai **casi di assunzione di cittadini extracomunitari**.

Indice di rischio: BASSO.

H.13.2. GESTIONE CONTRATTI DI APPALTO E DI FORNITURA DI SERVIZI

Soggetti coinvolti – I soggetti coinvolti nel processo sono:

- Amministratore Delegato;
- Responsabile Affari Legali e Societari - H.R.;
- Responsabile della Funzione interessata;
- Responsabile *Risk Management & Control*.

Possibili modalità attuative dell'illecito:

- Stipula di contratti di appalto o di fornitura con società che impiegano alle proprie dipendenze lavoratori privi del permesso di soggiorno o con il permesso scaduto, revocato o annullato.

Prassi aziendale e controlli in essere – Si rinvia al **punto 9**, contenuto nel **protocollo di gestione dell'assunzione del personale dipendente**.

Indice di rischio: MEDIO.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.

Energia Corrente S.r.l. UNIPERSONALE

Via Leopoldo Lucchi, 135 - 47521 Cesena (FC)

Tel +39.0547.419980 Fax +39.0547.419993

www.energiacorrente.it | info@energiacorrente.it | energia.corrente@pec.it

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese CF e P. IVA 03672520404 | REA FO – 311115 | Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.

Energia Corrente s.r.l. è soggetta alla direzione e al coordinamento del Consorzio per le Risorse Energetiche S.c.p.A.